

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. CLV
n. 3

RELAZIONE

SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Anno 2006)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

—————
Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 2008
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	7
----------------	------	---

PARTE PRIMA

L'ATTIVITÀ CONSILIARE

Capitolo Primo

1. L'attività delle Commissioni

a) Prima Commissione: <i>status</i> dei giudici tributari	»	8
b) Seconda Commissione: studi e documentazione	»	10
c) Terza Commissione: formazione ed aggiornamento .	»	14
d) Quarta Commissione: concorsi	»	18
e) Quinta Commissione: incompatibilità	»	21
f) Sesta Commissione: disciplinare	»	26
g) Settima Commissione: contenzioso	»	30
h) Ottava Commissione: contabilità e amministrazione.	»	32
i) Nona Commissione: informatizzazione del processo Tributario	»	34

Capitolo Secondo

1. L'attività del Consiglio	»	37
2. La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria	»	38

PARTE SECONDA

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capitolo Primo

1. L'attività giurisdizionale delle Commissioni

a) Dati statistici	»	41
b) L'attività delle Commissioni tributarie regionali . . .	»	43
c) L'attività delle Commissioni tributarie provinciali . .	»	44
d) Esiti dei ricorsi con particolare riferimento all'Ammi- nistrazione Finanziaria	»	46
e) Organico dei componenti delle Commissioni tributarie	»	48

f) Il personale amministrativo	Pag.	49
g) Le strutture materiali	»	50

PARTE TERZA

LE RIFORME RITENUTE NECESSARIE

Capitolo Primo

Riforma costituzionale e progetto di modello europeo	»	51
----------------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Secondo

Attribuzione di nuova denominazione agli organi di giustizia tributaria	»	54
-----------------------------------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Terzo

Modifica dell'art. 3, D.Lgs. 545/92: previsione di ingresso nella magistratura tributaria esclusivamente nella funzione di giudice; utilizzazione della tabella e) solo per concorsi esterni	»	56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Quarto

Diverso assetto del personale delle commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	»	59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Quinto

Proposta di reintroduzione dell'Istituto dell'anticipato possesso	»	62
-----------------------------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Sesto

Commissione Centrale: problema ancora irrisolto	»	64
-----------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Settimo

Previsioni delle impugnabilità delle ordinanze cautelari davanti alla Commissione tributaria regionale. Spettanza dei compensi ai giudici tributari per tutti i provvedimenti cautelari	»	65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Ottavo

Proposta di riforma dell'art. 30 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578	»	67
---------------------------------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Nono

Necessità dell'integrazione della Commissione di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241	Pag.	68
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----

Capitolo Decimo

L'abrogazione del terzo comma dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/92. Compatibilità con il sistema processuale tributario ...	»	70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

Capitolo Undicesimo

La revisione del numero dei componenti degli organi di giu- stizia tributaria	»	73
----------------------------------------------------------------------------------------	---	----

CONCLUSIONI	»	74
-------------------	---	----

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
(1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006)**

PREMESSA

La presente Relazione, redatta in ottemperanza al dettato dell'art. 24 lett. e) del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, viene inviata affinché il Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, sia messo in condizioni di adempiere a quanto disposto dall'art. 29 n. 2 dello stesso decreto legislativo.

La Relazione dell'anno precedente, pur prendendo atto che nel corso del 2006 il legislatore era rimasto inerte, rispetto ad una serie di proposte di riforma più volte suggerite, si apriva con un certo ottimismo. Era in atto invero la ripresa di un dialogo istituzionale.

Quella di quest'anno, invece, non nasconde un notevole pessimismo, dovuto soprattutto al perdurare della suddetta inerzia ed in particolare all'improvvisa ed ingiustificata interruzione dei contatti, sia pure informali, che il Consiglio stava intrattenendo con alcuni responsabili del Ministero in ordine ad una proposta di legge delega, disegnante un diverso ed ampio riassetto della giustizia tributaria.

Sembra essersi dispersa la volontà di proseguire il cammino che ha portato, negli anni precedenti, alla realizzazione di tante riforme nella stessa materia.

Tutte le riforme ritenute necessarie e descritte nella parte terza della richiamata Relazione dello scorso anno (già evidenziate in quasi tutte le Relazioni degli anni precedenti) continuano ad essere ignorate, ad eccezione della proposta di abolizione della Commissione Tributaria Centrale inserita come emendamento alla legge finanziaria 2008.

La presente Relazione, pertanto, si limita a fornire gli elementi utili per la redazione della Relazione che il Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze deve presentare al Parlamento allegando la parte terza intitolata: "Le Riforme necessarie" del testo della Relazione dell'anno 2005.

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA' CONSILIARE CAPITOLO PRIMO

1. L'attività delle Commissioni.

a) Prima Commissione: Status dei giudici tributari.

La Commissione Status costituita da tre consiglieri sovrintende al lavoro del corrispondente Ufficio Status.

L'art. 6, comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, assegna al predetto Ufficio il compito di tenere aggiornato il fascicolo personale di tutti i giudici tributari.

Anche nel corso del 2006, questo compito è stato svolto con costante diligenza; infatti, nel fascicolo, dopo ogni seduta, sono stati inseriti i provvedimenti di cessazione dall'incarico, quelli relativi alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che si ripetono annualmente in ordine all'assenza di cause di incompatibilità, nonché le delibere di risposta ai quesiti attinenti allo status di ciascun giudice.

I provvedimenti predetti vengono istruiti e predisposti dall'Ufficio e sottoposti all'esame della Commissione previo visto di uno dei tre consiglieri.

Ciascun provvedimento è sottoposto al giudizio del Consiglio per la conseguente delibera.

L'aggiornamento di tutti i posti delle Commissioni Tributarie, che si sono resi vacanti, è stato effettuato dopo ogni seduta del Consiglio. Si è provveduto quindi a comunicare i risultati di volta in volta agli altri uffici per la parte di propria competenza.

Particolare impegno ha comportato la verifica della rotazione dei giudici in ciascuna sezione di tutte le Commissioni provinciali e regionali d'Italia in attuazione della normativa sopravvenuta. Inoltre, ogni provvedimento riguardante la cessazione dall'incarico ha comportato anche la verifica della concessione della tessera rilasciata dal Consiglio e l'invito al Presidente ad accertarsi della sua restituzione al Consiglio.

La Commissione ha aggiornato la risoluzione sui criteri per: a) la formazione delle sezioni; b) le modifiche in corso d'anno; c) la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze; d) la ripartizione dei ricorsi e l'acquisizione degli schemi di decreti, di competenza delle Sezioni, con le osservazioni degli interessati ed i reclami al Consiglio di Presidenza nonché la composizione della Commissione

del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

La risoluzione, esaminata ed approvata dal Consiglio è stata inviata a tutte le Commissioni. Tutti i provvedimenti riguardanti le composizioni delle sezioni e dei collegi giudicanti, predisposti dai presidenti di sezione per trimestre, per quadrimestre o per semestre, raccolti dal Presidente di Commissione e da quest'ultimo inviati al Consiglio, sono stati controllati per verificarne la correttezza per la corrispondenza ai criteri dettati dal Consiglio. In assenza di rilievi sono state predisposte delibere di presa d'atto da parte del Consiglio ed in caso di riscontrati rilievi sono state predisposte le opportune correzioni ai suddetti provvedimenti. Inoltre l'Ufficio ha esaminato tutte le istanze presentate dai giudici tributari dovute a motivi di salute, famigliari e professionali per la predisposizione delle relative delibere.

La Commissione Status ha altresì predisposto le delibere di presa d'atto relative ai provvedimenti dei Presidenti di Commissione in ordine alle richieste di congedo per motivi di salute dei giudici fino ai primi due mesi. Ha predisposto, infine, la delibera di prendere atto del provvedimento emesso dal Presidente di Commissione competente per i primi due mesi, concedendo o negando l'autorizzazione per il restante periodo di assenza entro il limite temporale di sei mesi consecutivi.

Per le richieste di assenza per motivi di famiglia o per motivi professionali, il Consiglio ha proceduto alla autorizzazione quando i motivi adottati sono stati ritenuti validi; l'ha negata quando le motivazioni erano carenti o mancanti, o addirittura inesistenti.

Nessun esposto è stato presentato in ordine alla composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti.

E' stata svolta un'attività di supporto agli altri Uffici del Consiglio di Presidenza per ottemperare a richieste di notizie, necessarie per la predisposizione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Alla Commissione Status nell'anno 2006 sono state assegnate 1638 pratiche ed esaminate n. 1393 per le proposte di relative delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Al 31 dicembre 2006 i giudici tributari in attività di servizio risultano essere n. 5043.

Durante l'anno sono cessati dalle funzioni n. 250 di cui n. 158 per raggiunti limiti di età, n. 34 per decesso e n. 58 per dimissioni oltre a n. 8 decadenze per incompatibilità e n. 4 delibere di decadenza per mancanza del requisito di cui all'art. 12 c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 545/92.

b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione

La seconda Commissione Studi e Documentazione ha competenza in ordine alla redazione delle risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento a tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Fornisce, altresì, informative in ordine alle risposte alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari. Sovrintende le pubblicazioni del Consiglio, la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

RISOLUZIONI:

N. 1 del 31.01.2006 – Frequenza a Corsi e Master organizzati con la partecipazione del Consiglio (prot. n. 351/06 - Ufficio II);

N. 5 del 9.05.2006 – Integrazioni delle Risoluzioni n. 5 del 21.12.2000 e n. 4 del 10.10.2005, in tema di nomina dell'Ufficio del Garante del Contribuente da parte del Presidente della Commissione Tributaria Regionale facente funzioni (prot. n. 3009/06 - Ufficio II);

N. 7 del 3.10.2006 - Ulteriori integrazioni delle Risoluzioni n. 5 del 21.11.2000, n. 4 del 10.10.2005 e n. 5 del 9.05.2006, in ordine all'applicabilità dell'art. 8, primo comma, lett. i) del D. Lgs. n. 545/92 nell'ipotesi di cumulo nel medesimo soggetto dell'incarico di componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente e di giudice tributario (prot. n. 12077/06 - Ufficio II);

N. 9 del 7.11.2006 – Inaugurazione anno giudiziario tributario – anno 2007 (prot. n. 13448/06 – Ufficio II).

ooooo

Si riportano, inoltre, qui di seguito i dati relativi ad informative in ordine a:

- a) risposte ad interrogazioni parlamentari;
- b) risposte a quesiti;
- c) delibere più significative.

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI:

prot. n. 14345/05 – Documento di sindacato ispettivo 5-04961 dell'Onorevole BENVENUTO, in ordine ai criteri per la nomina dell'Ufficio del Garante e all'istituto della *prorogatio* (Garante del Contribuente della Basilicata) (seduta del 17.01.2006);

prot. n. 15570/05 – Interrogazione a risposta orale n. 3-05234 dell'Onorevole ROMOLI, in tema di carenza di personale amministrativo e giudicante presso la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia (seduta del 14.02.2006);

prot. n. 10978/06 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-00287 del Senatore COSTA, in ordine alla necessità di aumento da tre a cinque delle sezioni operanti presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (seduta del 19.09.2006);

prot. n. 13235/06 – Interrogazione n. 4-01331 dell'Onorevole LAZZARI, ugualmente in tema di aumento da tre a cinque delle sezioni operanti presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (seduta del 5.12.2006).

RISPOSTE A QUESITI:

prot. n. 3192/05 – Modalità operative concernenti la restituzione dei fascicoli alle parti in giudizio al termine del processo tributario (art. 25 del D. Lgs. n. 545/92) (seduta del 31.01.2006);

prot. n. 1436/06 – CTP Cosenza – Adempimenti relativi al rinvenimento di decisioni complete e sottoscritte ma non depositate;

prot. n. 4902/06 – CTR Sicilia – Applicabilità dell'art. 3 bis della Legge 2.12.2005, n. 248, di conversione del D.L. 30.9.2005, n. 203, con riferimento alla procedura relativa alla copertura dei posti che si rendono vacanti (delibera del 30.5.2006);

prot. n. 4948/06 – CTP Bari – Modalità circa le incombenze relative alla restituzione dei fascicoli di parte;

prot. n. 7270/06 – Università degli Studi di Palermo – Regime delle incompatibilità relativo allo svolgimento di funzioni giurisdizionali;

prot. n. 12300/06 – Riunione e separazione dei processi – Quesito posto da 3 giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

DELIBERE:

prot. n. 14531/05 – CTR Lazio – Ufficio del Massimario – Possibilità di prosecuzione dell'attività presso l'Ufficio del Massimario, come collaborazione esterna, di un soggetto cessato per limiti di età (seduta del 17.01.2006);

prot. n. 313/06 – CTR Sicilia – Organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario da parte del Presidente della Commissione facente funzioni (seduta del 31.1.2006);

prot. n. 485/06 - Parere in ordine all'istituzione della Commissione Tributaria Provinciale presso la nuova Provincia di BAT (Barletta-Andria-Trani) (seduta del 14.03.2006);

prot. n. 1574/06 – Valenza della tessera di riconoscimento rilasciata dal CPGT ai giudici tributari (seduta del 14.3.2006);

prot. n. 2566/06 – Chiusura degli uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie nella giornata del sabato (seduta del 6.06.2006);

prot. n. 6643/06 – CTP Agrigento – Rapporti tra il Direttore della Segreteria e il Presidente della Commissione (seduta del 18.7.2006);

prot. n. 7029/06 – Parere in ordine all'istituzione della Commissione Tributaria Provinciale presso la nuova Provincia di Fermo (seduta del 17.10.2006);

prot. n. 9721/06 – Sentenza n. 175/06 del 20.06.2006 della Corte d'Appello di Campobasso – Invito all'Avvocatura dello Stato a non impugnare detta sentenza e invito al Ministero dell'Economia e delle Finanze ad adeguarsi al principio in essa affermato (seduta del 10.10.2006);

prot. n. 10481/06 – Nomina componenti della Commissione di sorveglianza per lo scarto degli atti d'archivio degli Uffici dirigenziali generali del Dipartimento per le Politiche Fiscali (seduta del 12.09.2006).

ooooo

Si è provveduto, infine, a proseguire l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

c) Terza Commissione: programmazione e coordinamento della formazione e aggiornamento professionale.

La Commissione III, nello svolgimento delle attribuzioni proprie del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, previste dell'art. 24 del D.Lgs. 545/92 lettera h), anche nel corso dell'anno 2006 ha promosso iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, presupposti questi imprescindibili perché si possa perseguire lo scopo di un autorevole ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale da parte della magistratura tributaria.

La magistratura tributaria, infatti, deve essere in grado di affrontare le problematiche sempre più complesse poste dalle controversie fiscali, per effetto sia della recente conquista della giurisdizione esclusiva, sia dei continui mutamenti legislativi che rendono più difficile la funzione interpretativa, anche per la necessità di adeguare e armonizzare la legislazione tributaria nazionale alle direttive comunitarie.

La formazione e l'aggiornamento professionale sono un validissimo strumento perché sia acquisita una cultura comune, elemento questo di particolare apprezzamento soprattutto nella giustizia tributaria ove si trovano ad operare soggetti eterogenei per attività professionali, esperienze e interessi culturali, il che contrappone, alla positività della ricchezza intellettuale che ne deriva, il rischio della frammentazione, che può essere scongiurato attraverso il confronto ed il dialogo tra i giudici tributari e le conseguenti ricadute positive sulla ricerca di opzioni ermeneutiche tendenzialmente comuni delle Commissioni Tributarie, presupposti questi indispensabili per un rapporto con il contribuente fondato sulla stima e fiducia nel giudice e nella giustizia tributaria.

Nell'anno 2006 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha continuato le iniziative già intraprese negli anni precedenti dirette ad elevare e rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari, mediante percorsi di formazione e aggiornamento a livello universitario e post-universitario realizzati in collaborazione con alcuni Atenei.

Presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea della Seconda Università di Napoli "Jean Monnet" – S. Leucio Caserta - d'intesa e a seguito di convenzione con il Consiglio di Presidenza, nell'anno accademico 2005-2006 è stato svolto il secondo anno del Master di secondo livello in "Giustizia Tributaria italiana ed europea", il primo anno e l'avvio del secondo anno della II edizione dello stesso Master.

A conclusione del Master la suddetta Facoltà ha rilasciato, subordinatamente al conseguimento di 120 crediti formativi universitari, il relativo diploma di Master ai partecipanti in possesso di laurea mentre ai partecipanti non in possesso di laurea è stato rilasciato un attestato di frequenza.

Sempre a seguito di convenzione con la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea della Seconda Università di Napoli "Jean Monnet" – S. Leucio Caserta - il Consiglio ha contribuito al finanziamento di due borse di studio per un dottorato di ricerca sul processo tributario al fine di supportare la formazione e l'aggiornamento dei giudici tributari e contribuire ad un ottimale svolgimento del Master.

Il Consiglio di Presidenza, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza - ha organizzato per l'A.A. 2005/2006 la II edizione del Corso di Alta formazione.

Il Corso ha avuto inizio nel mese di gennaio 2006 e si è concluso alla fine di giugno. Al termine di detto Corso, che si è svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, è stato rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Rettore dell'Università di Bologna, con il riconoscimento di 22 crediti formativi universitari.

Sempre in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, il Consiglio ha reso possibile, per l'A.A. 2005/2006, ai giudici in possesso di diploma di laurea che hanno ottenuto dall'Università di Bologna l'attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione nell'A.A. 2004/2005, e per i giudici in possesso di crediti formativi universitari maturati in altre sedi universitarie, l'iscrizione al Master Universitario di II livello in Diritto Tributario "Antonio Berliri", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di detta Università. Tale Master è iniziato a gennaio ed è terminato il 24 giugno 2006. Al termine del Master, si è svolto un colloquio su casi pratici e a coloro che hanno maturato la frequenza didattica e di stage, conseguito i crediti nei diversi moduli e superato la prova finale, è stato rilasciato il Diploma, avente valore legale di Master Universitario in Diritto Tributario, firmato dal Rettore dell'Università di Bologna, con il riconoscimento di 65 crediti formativi universitari.

Nell'anno accademico 2006-2007, sempre a seguito di collaborazione del Consiglio di Presidenza con la medesima Università, ha avuto inizio la terza edizione del Corso di Alta formazione - nell'ambito del quale si sono tenute anche lezioni di informatica giuridica.

Il Consiglio di Presidenza ha inoltre aderito all'iniziativa dell'Università degli Studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza, relativa all'istituzione di un Corso Universitario di Perfezionamento in materia di Giustizia Tributaria per l'anno accademico 2005/2006, che si è svolto dal 6 dicembre 2005, data di inaugurazione del corso, fino al giugno 2006. A fine Corso è stato rilasciato un attestato di frequenza da parte dell'Università degli Studi di Palermo, previa valutazione del profitto. Sempre a seguito di collaborazione del Consiglio di Presidenza con la medesima Università, nell'anno accademico 2006-2007, è iniziato un Master annuale in "Diritto Tributario Internazionale ed Europeo", articolato in quattro moduli, a conclusione del quale saranno riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari. Due moduli di detto Master, si terranno presso il Polo universitario

della Provincia di Agrigento, e i rimanenti due moduli presso il Polo universitario della Provincia di Trapani.

A seguito di deliberazione del Consiglio nell'anno 2006 inoltre, presso l'Università degli Studi di Cassino - Facoltà di Giurisprudenza - dal 5 maggio al 14 luglio 2006, si è svolto un corso di formazione ed aggiornamento professionale rivolto ai giudici tributari in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale e le Commissioni Tributarie Provinciali delle regioni Lazio e Molise. Detto Corso si è articolato in n. 6 sessioni strutturate in quattro relazioni svolte nell'arco di un'unica giornata dalle ore 9:30 alle ore 18:00. Al termine del Corso, è stato rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione.

A seguito di convenzione tra il Consiglio di Presidenza e la Libera Università degli Studi "S. Pio V" di Roma è stata offerta ai giudici tributari l'opportunità di iscriversi al corso di laurea triennale in "Scienze economiche e gestionali" – Facoltà di Economia – con il riconoscimento, quale valutazione delle conoscenze acquisite dai giudici tributari nello svolgimento delle loro specifiche attività istituzionali, di n. 59 crediti formativi universitari e con una riduzione sugli importi della retta annuale da versare per ogni annualità. Le iscrizioni a tale corso di laurea, per l'anno accademico 2006/2007 sono state aperte fino al 31 dicembre 2006.

Il Consiglio di Presidenza ha inoltre aderito all'iniziativa - proposta dall'Associazione Magistrati Tributari, di concerto con l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza - relativa all'istituzione, nell'anno accademico 2006/2007, della terza edizione del "Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio avanti al giudice tributario" in materia di Giustizia Tributaria che si è svolto presso l'Ateneo di Milano a partire dal 5 dicembre 2006 con durata di cinque mesi.

L'attestato della frequenza al Corso è stato rilasciato, previa valutazione del profitto, dall'Università degli Studi di Milano.

Nell'anno 2006, sono state inoltre realizzate le seguenti iniziative adottate dai Presidenti di Commissione Tributaria Regionale ai sensi della Risoluzione n. 11 del 21 ottobre 2003 poi divenuta, a seguito di modifiche, risoluzione n. 6 del 26 settembre 2006:

- due giornate di studio in Cagliari - 7 e 8 luglio 2006 - proposte dal Presidente della Commissione Regionale della Sardegna;
- due giornate di studio in Firenze - 10 e 11 novembre 2006 - proposte dal Presidente della Commissione Regionale della Toscana;
- su proposta del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e dei Presidenti f.f. delle Commissioni Tributarie della Basilicata e del Molise dal

30 novembre al 2 dicembre 2006 è stato svolto a Monopoli il 3° Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale rivolto ai giudici tributari operanti nelle suddette Regioni.

Il Consiglio di Presidenza, inoltre ha concesso il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:

- “Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario” organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari - Sezione di Caserta - di concerto con l’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere e con il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta, svoltosi nei giorni di lunedì dall’8 gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
- III Seminario di studi in materia di “Questioni sostanziali e processuali in materia tributaria” organizzato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia - e l’Associazione Magistrati tributari - Sezione regionale del Piemonte - articolato su sei giornate nei pomeriggi di giovedì, a partire dal 12 gennaio 2006.
- “Corso di formazione ed aggiornamento in materia tributaria” organizzato dall’Associazione Magistrati tributari - Sezione di Modena - in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Giurisprudenza di Modena -, articolato in quattro incontri (3 marzo, 21 aprile, 29 settembre e 13 ottobre 2006);
- incontro di studio sul tema “Il principio della collaborazione e della buona fede tra contribuente e Amministrazione Finanziaria: aspetti nel processo tributario” organizzato dall’A.M.T. - Sezione Provinciale di Ferrara - d’intesa con l’A.M.T. - Sezione Regionale dell’Emilia Romagna -, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara e Bologna, tenutosi a Ferrara, il giorno 24 novembre 2006.

d) Quarta Commissione : concorsi

La Commissione IV - Concorsi, di cui fanno parte sei Consiglieri, sovrintende al lavoro del corrispondente Ufficio Concorsi, composto complessivamente di n. 4 unità. La Commissione, con l'apporto dell'Ufficio Concorsi ha provveduto nel 2006 alla formazione degli elenchi e delle graduatorie di n. 22 concorsi, banditi sulla G.U. 30 settembre 2005, n. 78, e di n. 1 concorso pubblicato sulla G.U. 24.6.2005, n. 50 sulla base dell'art. 9 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 - che disciplina i procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie - e del Regolamento di cui al D.M. 2 giugno 1998, n. 231.

Nel corso della procedura istruttoria, svoltasi nel 2006 per i concorsi di cui al bando n. 78/2005, si sono presentate molte problematiche nella fase della valutazione dei titoli dichiarati, poiché spesso sono state indicate professionalità o attività non ben tipizzate, o titoli incompleti o imprecisi, con conseguenze rilevanti sui punteggi attribuiti e sui controlli eseguiti successivamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rilevati i casi di inammissibilità delle domande per tardività (n. 43), o per richieste di sedi fuori concorso (n. 96), ed i casi di esclusione (n. 678) dei candidati non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del D.lgs. 545/92, si è proceduto all'assegnazione dei punteggi secondo le previsioni delle Tabelle "E" ed "F", e sono state redatte le graduatorie, in ordine di punteggio. Spesso, lo stesso candidato è risultato vincitore in più incarichi: in tal caso il medesimo è stato nominato nella sede prescelta secondo l'ordine di preferenza indicato sulla scheda. Purtroppo, anche in questo concorso sono subentrate rinunce a ben 68 incarichi, di cui 22 da parte dei candidati vincitori mentre erano in corso di pubblicazione le graduatorie, con la conseguenza che si è dovuto procedere più volte alla riformulazione incrociata di più graduatorie.

La Commissione ha predisposto n. 37 proposte di delibera di graduatoria e/o di nomina dei vincitori che, previa approvazione del Consiglio, sono state inviate al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Dipartimento per le Politiche fiscali, ai vincitori e, per la pubblicazione, alle Commissioni tributarie presso cui sono stati banditi i concorsi per i posti vacanti. Nei casi in cui i vincitori erano magistrati togati in servizio (ordinari, amministrativi, contabili), prima di procedere alla nomina, è stato chiesto ai rispettivi Organi di autogoverno il prescritto certificato in ordine all'eventuale sussistenza di procedimenti disciplinari o paradisciplinari pendenti. In tali casi la nomina è stata differita alla data di arrivo del necessario nulla-osta.

Pervenuto il D.P.R. di nomina, registrato dal competente Organo di controllo, la Commissione Concorsi ha invitato i Presidenti delle Commissioni tributarie a convocare i vincitori per il giuramento. Questa fase del procedimento di nomina è

avvenuta nel 2006 per alcuni (n. 16) vincitori dei concorsi pubblicati sulle G.U. n. 89/2004, n. 7/2005, n. 39/2005 e n. 50/2005.

Ragguardevole è stata, nel corso del 2006 l'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina a Giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Detta attività si è svolta nel pieno rispetto della Risoluzione n. 3/2005, approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 3 maggio 2005, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 71 del citato D.P.R. 445/2000.

Si segnalano, al riguardo, le difficoltà che spesso si sono presentate nella ricerca di dati storicamente difficili da reperire, in occasione del controllo di attività e servizi svolti presso Enti pubblici o privati ormai soppressi o società cessate o per le quali è intervenuta una procedura di fallimento, o attività lontane nel tempo.

Nel corso del 2006 non sono stati banditi nuovi concorsi, poiché la modifica dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, operata dall'art. 3-bis del decreto legislativo del 30/09/2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre alla rilevante novità in ordine al reclutamento dei giudici tributari, costituita dall'introduzione dell'istituto del trasferimento dei giudici tributari già in servizio, istituto per il quale si rende indispensabile un nuovo regolamento, ha stabilito la modifica delle tabelle "E" e "F", non ancora intervenuta.

A rendiconto dell'attività di cui sopra, si riportano i seguenti dati statistici:

- 1) Esame e valutazione di 1762 domande di candidati con diritto di precedenza e disponibili nei concorsi pubblicati sulla G.U. 30.9.2005, N. 78 per vari posti di giudice e di Vice Presidente di sezione (C.T.R. Lombardia, Sicilia, e Liguria; C.T.P. Reggio Calabria, Savona, Messina, Pordenone, Siracusa, Agrigento, L'Aquila, Salerno, Savona, Teramo, Catania, Grosseto, Modena e Milano).

Per i concorsi sopramenzionati sono state elaborate 6923 richieste di sedi di commissioni tributarie, valutati n. 3147 titoli, formati n. 22 tabulati di graduatorie, riformulati n. 43 tabulati (rettificati a seguito di n. 68 rinunce) e sono state predisposte e approvate n. 37 delibere di graduatoria e/o di nomina dei vincitori.

- 2) Sono stati, inoltre, completati gli adempimenti relativi a concorsi precedenti (G.U. n. 89/2004, n. 7/2005, n. 39/2005 e n. 50/2005), relativamente ai quali sono state predisposte e approvate 69 delibere, di cui 1 di graduatoria, 21 di nomina dei vincitori, 16 di invito a giurare, 16 di presa d'atto di giuramento, 15 di presa d'atto dei decreti di esclusione dai concorsi dei candidati che non possedevano, o non avevano documentato, i requisiti prescritti.

3) All'esito del controllo, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di n. 272 titoli accademici e/o di servizio, sono state predisposte e approvate n. 25 delibere consuntive dell'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dai vincitori a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi pubblicati sulle G.U. 25.1.2005, n. 7, G.U. 17.5.2005, n. 39 e G.U. 30.9.2005, n. 78, di cui 24 delibere hanno accertato la regolarità delle dichiarazioni sostitutive, mentre con 1 delibera si è proceduto alla rettifica del punteggio del candidato ed alla conseguente rettifica parziale della delibera di nomina.

Complessivamente, nel 2006 risultano predisposte ed approvate n. 131 delibere.

4) Sono state acquisite al Registro della Commissione IV, n. 736 trattazioni consistenti, nello specifico, in:

- n. 52 risposte a quesiti vari;
- n. 36 revoche delle domande o rinunce agli incarichi;
- n. 68 comunicazioni di avvenute affissioni;
- n. 36 risposte ad istanze varie;
- n. 10 autorizzazioni di accesso e/o rilascio di copie atti;
- n. 303 atti relativi all'attività di controllo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati a corredo di domande di partecipazione ai concorsi espletati.

5) A quanto sopra devono aggiungersi n. 33 ordini del giorno e n. 31 verbali della Commissione Concorsi.

Si segnala l'esigenza di ampliamento della pianta organica dell'Ufficio Concorsi, in previsione dell'imminente pubblicazione del prossimo bando di concorso.

e) *Quinta Commissione: incompatibilità.*

La Commissione Incompatibilità, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, approvato con delibera del 1° aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, del D.Lgs. 545/92.

L'Ufficio V, che coadiuva la Commissione provvede:

- alla ricezione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate annualmente dai giudici tributari;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;
- alla individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la dichiarazione e relativa segnalazione all'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza;
- all'esame preliminare delle dichiarazioni e alla relazione al Consigliere cui risulta assegnata per competenza territoriale, la Commissione tributaria di cui fa parte il giudice;
- alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti al visto del Consigliere relatore da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento della causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1°, lett. b) del D.Lgs. 545/92 per l'adozione del conseguente provvedimento di sospensione di cui al comma 4° del suddetto articolo;
- alla istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice;
- alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della ricognizione dei posti vacanti;
- alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati;
- alla tenuta del registro delle convocazioni.

La Commissione nel corso del 2006 ha proseguito la propria attività sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2005.

Come già per le precedenti annualità, ha predisposto, la risoluzione (n. 4/2006 del 28 marzo 2006) concernente: "Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2006" e l'allegato modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato a

tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del D.Lgs 545/92 a seconda che si riferiscano a situazioni personali attinenti al giudice ovvero al coniuge o al parente fino al secondo grado o affine in primo grado.

Nel corso dell'anno 2006, la Commissione ha proceduto all'acquisizione ed al controllo di 5485 dichiarazioni sostitutive di atto notorio, oltre che degli esposti di privati e di segnalazioni delle Commissioni Tributarie e/o delle Agenzie Fiscali, tutte relative a presunte situazioni di incompatibilità.

Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio, con richieste rivolte, prima dell'inizio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità, all'interessato.

Nei casi in cui gli elementi forniti dal giudice sono risultati insufficienti o dubbi, sono state rivolte richieste di notizie alle Commissioni Tributarie di appartenenza, alla Pubblica Amministrazione (Agenzie Fiscali, Regioni, Comuni, Province, Consorzi etc.) e alla Guardia di Finanza.

A fronte di evidenti situazioni di incompatibilità, sia emerse dalle dichiarazioni rese in questionario, che evidenziate dalle notizie acquisite, è stato tempestivamente instaurato il relativo procedimento, con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale, di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti ovvero tra i giudici tributari.

In particolare sono stati adottati n. 422 provvedimenti, distinti come di seguito riportato:

DELIBERE DI RICHIESTA CHIARIMENTI ALL'INTERESSATO

Totale n. 142

delle quali:

- n. 73 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs. 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;
- n. 51 - per la causa di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs. 545/92;
- n. 18 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m ed i) del D.Lgs 545/92;
- n. 2 - per la causa di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs. 545/92.

DELIBERE DI RICHIESTA NOTIZIE ALLE COMMISSIONI, G.F E/O AD ALTRI SOGGETTI DELLA P.A

Totale n. 13

delle quali:

- n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs. 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;
- n. 6 - per la causa di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs. 545/92;
- n. 6 - per la causa di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs. 545/92;

DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 26

delle quali:

- n. 17 - per le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;
- n. 7 - per la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92;
- n. 1 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. m ed i) del D.Lgs 545/92;
- n. 1 - per la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs 545/92.

DELIBERE DI CONVOCAZIONE

Totale n. 16

delle quali:

- n. 12 - per le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;
- n. 3 - per la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92;
- n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. h) del D.Lgs 545/92.

DELIBERE DI DECADENZA

Totale n. 8

delle quali:

- n. 7 - per le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;

n. 1 - per la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. h) del D.Lgs 545/92.

DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL D.M. DI DECADENZA

Totale n. 3

delle quali:

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;

n. 2 - per la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. c) del D.Lgs 545/92.

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA

Totale n. 15

delle quali:

n. 12 - per le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;

n. 3 - per la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92.

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI

Totale n. 183

delle quali:

n. 93 - per le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;

n. 71 - per la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92;

n. 14 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92;

n. 5 - per la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. b) del D.Lgs 545/92.

DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE

Totale n. 16

delle quali:

n. 12 - per le cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342;

n. 4 - per la causa di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) del D.Lgs 545/92

LETTERE DI RICHIESTA NOTIZIE n. 46

COMUNICAZIONI n. 954

RISOLUZIONE N. 1

I dati illustrati evidenziano l'impegno che la Commissione V Incompatibilità ha profuso nel corso dell'anno 2006 nell'attività cognitiva e investigativa per l'avvio del procedimento per l'accertamento di cause di incompatibilità, a tutela dell'immagine ed a garanzia della terzietà dei giudici tributari.

La Commissione ha tenuto n. 36 sedute i cui verbali al pari dei relativi ordini del giorno sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che fra le mansioni svolte dall'Ufficio Incompatibilità, significativa è stata l'attività di raccordo con le Commissioni tributarie.

f) Sesta Commissione: disciplinare.

L'Ufficio VI, supporto all'attività della corrispondente Commissione, nell'ambito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, esplica la propria attività come disposto dal Regolamento del Consiglio medesimo, approvato con Delibera del 1° aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, con la predisposizione dei provvedimenti disciplinari, ex art. 16 del D.Lgs.vo 545/92 e di decadenza di cui all'art. 12 lettere a), c), d) ed e) stessa normativa, con esclusione di quelli previsti dall'art. 12 lettera b);

in particolare predispone le proposte di apertura del procedimento secondo le indicazioni del Consigliere, cui compete la responsabilità e direzione dell'Ufficio, predispone le proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari nonché il decreto di fissazione della discussione nei relativi procedimenti;

forma l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa dalle funzioni, redatti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare, approvato con Delibera 15 giugno 1999 e pubblicato sulla G.U. n. 152 del 1° luglio 1999.

La Commissione ha inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle Commissioni Tributarie e di predisporre ispezioni.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione e di convocazione dei giudici interessati.

Predispone infine le delibere di decadenza e formula la proposta di presa d'atto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Ufficio tiene il registro degli esposti dei giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, quello delle iniziative disciplinari, il registro relativo alle convocazioni, agli esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza.

DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ANNO 2006

SEGNALAZIONE AI TITOLARI DELL'AZIONE DISCIPLINARE: Totale n. 17
dei quali:

- n. 3 per procedimento penale;
- n. 8 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- n. 4 per omesso deposito di decisioni;
- n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico.

PROCEDIMENTI AVVIATI: Totale n. 11
dei quali:

- n. 2 per procedimento penale;
- n. 2 per tardivo deposito di sentenze;
- n. 5 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 2 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva.

CONVOCAZIONI : n. 6

PROCEDIMENTI DEFINITI: n. 4
dei quali definiti con:

DECISIONI DISCIPLINARI : n. 3

- n. 1 assoluzione (per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio);
- n. 2 archiviazioni (per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio);

PROCEDIMENTI ESTINTI ex art. 21 del Regolamento per il procedimento disciplinare: n. 1 ;

PROCEDIMENTI SOSPESI (ex art. 11, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare): n. 6 ;

PROCEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.14 , 1° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare: n. 5

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI CUI all' ART. 13 del Regolamento per il procedimento disciplinare: n. 2

REVOCA DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare: n. 1

PROCEDIMENTI DI ESONERO DALLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.11 bis del Regolamento per il procedimento disciplinare: n. 1

**SITUAZIONE RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA EX ART. 12
DEL D.LGS. n. 545/92**

ATTIVITA' ANNO 2006

DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA:

Totale n. 19
delle quali:

- n. 14 ex art. 12, comma 1, lett. a) per mancanza del requisito di cui all'art. 7, lett. f), D.Lgs. 545/92;
- n. 2 ex art. 12, comma 1, lett. a) per mancanza del requisito di cui all'art. 7, lett. c), D.Lgs. 545/92;
- n. 3 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive di cui all'art. 12, lett. e), D.Lgs. 545/92.

DELIBERE DI DECADENZA:

Totale n. 4
delle quali:

- n. 2 ex art. 12, comma 1, lett. a) D.Lgs. 545/92 per mancanza del requisito di cui all'art. 7, lett. c), stessa normativa;
- n. 2 ex art. 12, comma 1, lett. a) D.Lgs. 545/92 per mancanza del requisito di cui all'art. 7, lett. f), stessa normativa.

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA:

Totale n. 8
delle quali:

- n. 1 ex art. 12, lett. d), D.Lgs. 545/92;
- n. 3 per omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive di cui all'art. 12, comma 1, lett. e) D.Lgs. 545/92;
- n. 4 ex art. 12, comma 1, lett. a) D.Lgs. 545/92 per mancanza del requisito di cui all'art. 7, lett. f), stessa normativa;

ESPOSTI PERVENUTI

Totale n. 2

ESPOSTI ARCHIVIATI

Totale n. 2

g) Settima Commissione: contenzioso.

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina l'attività del corrispondente Ufficio VII - Contenzioso controllando che vengano adempiuti i compiti previsti dall'art. 6, c.1, lett. H) del *"Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del CDP"* approvato il 19.3.2002.

L'Ufficio provvede ad annotare in ordine cronologico nel Registro di Commissione, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, le pratiche pervenute alla Commissione. Dette pratiche vengono poi assegnate dal Presidente della Commissione al Consigliere Relatore: l'Ufficio ha il compito di collaborare alla redazione delle relative proposte di delibera.

La Commissione Contenzioso esamina i ricorsi giurisdizionali, dando direttive per la predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura dello Stato, contenenti osservazioni necessarie alla costituzione ed alla resistenza in giudizio del Consiglio.

Opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura, i TT.AA.RR. ed il Consiglio di Stato, al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, vengono predisposte le relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, quando la Commissione ritiene che ne ricorrano i presupposti, vengono predisposti i provvedimenti di autotutela.

Gli schemi di delibera e di provvedimenti, predisposti dall'Ufficio, vengono sottoposti all'esame e all'approvazione della Commissione nel corso di periodiche riunioni.

Nel 2006 la Commissione ha tenuto 33 sedute con la partecipazione del personale dell'Ufficio: di dette riunioni l'Ufficio, su disposizione del Presidente, cura la redazione dell'ordine del giorno nonché del verbale.

Nel corso dell'anno 2006 la Commissione ha approvato e quindi ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, i provvedimenti di seguito elencati.

RICORSI TAR:

Rapporti Avvocature: n. 34

Prese d'atto: n. 24

APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO:

Rapporti Avvocatura: n. 1

Prese d'atto : n. 6

**RICORSI CASSAZIONE C/SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE RELATIVE
ALLA RICHIESTA DI INDENNITA' GIUDIZIARIA:**

Rapporti D.P.F.: n. 0

Prese d'atto: n. 282

RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO:

Rapporti D.P.F.: n. 1

Prese d'atto : n. 2

DELIBERE VARIE: n. 14

h) Ottava Commissione: Contabilità ed amministrazione

- La Commissione VIII, nel sovrintendere l'attività dell'Ufficio VIII e IX nel corso dell'anno 2006, ha provveduto, in adempimento dei compiti previsti dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, all'esame e allo studio, nonché, all'approvazione dei seguenti provvedimenti, poi sottoposti alla deliberazione del Consiglio:

- esame e studio di quesiti in merito al trattamento economico dei giudici tributari:
totale delibere n. 22;

- predisposizioni di delibere in merito al funzionamento delle Commissioni Tributarie nonché, su problematiche inerenti il funzionamento delle stesse:
totale delibere n. 25;

- esame delle richieste di liquidazione onorari pervenute dalle Avvocature distrettuali dello Stato e predisposizione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza:
totale delibere n. 3;

- esame e studio di pratiche per cui non si è ritenuto opportuno predisporre proposte di delibere:
totale n. 119.

E' stato altresì predisposto lo schema della risoluzione n. 2, approvata dal Consiglio nella seduta del 31 gennaio 2006, in merito al "*Compenso aggiuntivo per i decreti di inammissibilità del ricorso ex art. 27 del D.Lgs. n. 546/92*".

Si rappresenta infine che l'Ufficio VIII, nel corso dell'anno 2006 ha provveduto:

- alla redazione di n. 9 verbali delle sedute tenute dalla Commissione Amministrazione e Contabilità;

- all'aggiornamento e tenuta del registro della Commissione VIII, ove le pratiche sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono all'Ufficio.

Si segnala altresì che l'attività svolta dalla Commissione VIII è stata effettuata in collaborazione con il Comitato di Presidenza specie per l'attività del Servizio di Ragioneria (Uff. IX).

Ufficio Ragioneria

L'Ufficio IX si avvale della collaborazione di n. 11 elementi di cui:

- n. 1 area C3 - in qualità di coordinatore e responsabile dell'attività dell'ufficio;
- n. 2 area C2 - che attendono alle questioni di maggior rilevanza attinenti all'attività di economo-cassiere ed alla responsabilità dell'elaborazione dei dati contabili per la stesura del bilancio di previsione e relative variazioni e del consuntivo;
- n. 4 area C1 - espletano attività relativa alla predisposizione degli atti amministrativo-contabili;
- n. 2 area B3 - con compiti di attività istruttoria propedeutica agli atti interni;
- n. 2 area B2 - con compiti di archiviazione, protocollazione e collaborazione tecnica.

Il predetto ufficio, nel corso dell'anno 2006, ha predisposto :

* La stesura di numero 282 schemi di delibere e/o atti finalizzati all'autorizzazione della spesa in economia dell'Economo Cassiere e per l'emissione di n. 2.297 ordinativi di pagamento per la corresponsione di compensi ai Consiglieri ed al personale, mediante la predisposizione di prospetti di liquidazione, nonché per il pagamento delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi.

* Ha provveduto alla tenuta delle scritture contabili necessarie, tra l'altro, per gli esatti adempimenti fiscali in materia di versamento degli oneri fiscali e di elaborazione della dichiarazione 770, della dichiarazione Irap, del prospetto Pre1996 (conguaglio fiscale).

* Ha costantemente monitorato l'esatto adempimento delle operazioni contabili richieste all'Istituto di Credito convenzionato.

In conformità delle deliberazioni del Consiglio e delle direttive del Segretario Generale, ha provveduto alla rivisitazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 al fine di individuare le risorse necessarie per l'acquisizione di beni e servizi ed in particolare per l'informatizzazione di alcuni settori del Consiglio stesso, previo un costante monitoraggio finalizzato all'ottimizzazione della spesa.

Nel corso dello stesso anno ha proceduto alla redazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005, alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2007 nonché degli atti necessari alle chiusure contabili trimestrali, oggetto di controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base degli atti Consiliari.

i) Nona Commissione: Informatizzazione del Processo Tributario.

Nel corso del 2005 è stata istituita la Commissione sull'Informatizzazione del Processo Tributario competente a seguire tutte le attività concernenti il predetto progetto, sia per quanto attiene allo studio preliminare degli aspetti normativi da sottoporre, ex art. 24 Dlgs. 545/92, al parere del Consiglio di Presidenza in ordine all'adozione di un DPR avente ad oggetto il "Regolamento recante la disciplina sull'uso dei sistemi informativi e telematici nel processo tributario", e sia allo scopo di agevolare l'iter del progetto stesso per una sua celere realizzazione.

La Commissione, oltre a svolgere le attività strettamente inerenti il Processo Tributario Telematico, si adopera anche per attivare tutte quelle iniziative reputate propedeutiche o di supporto al principale progetto di informatizzazione.

Attività svolta nell'anno 2006:

- Collegamento al Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione e Corsi di Introduzione all'uso dell'applicativo Italgireweb:

Com'è noto, la Corte Suprema di Cassazione gestisce e mette a disposizione degli utenti abilitati il servizio denominato ItalgireWeb, il quale consiste in un'applicazione Web di consultazione delle banche dati e consente di gestire decine di archivi di norme, giurisprudenza, e bibliografia fortemente interconnessi tra loro mediante richiami reciproci.

Il Consiglio di Presidenza ha sottoscritto, nell'aprile 2005, una intesa operativa con il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione, a seguito del quale i componenti delle Commissioni Tributarie possono essere abilitati a collegarsi gratuitamente con il su detto servizio web e le credenziali di accesso al servizio vengono fornite agli interessati dalla Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

A riprova dell'ampio consenso suscitato da tale iniziativa, nel corso dell'anno 2006 risultano attivate oltre 1.485 utenze, mentre al 31 dicembre sono circa 1.519 le richieste pervenute da parte dei giudici tributari.

La Commissione, come preannunciato nella precedente relazione, a partire da febbraio 2006 ha curato anche l'organizzazione di corsi gratuiti di introduzione all'utilizzo della applicazione Italgire Web, da effettuarsi presso il Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione e tenuti da qualificato personale della medesima struttura.

I corsi sono stati coordinati dalla Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche di questo Consiglio, la quale ha

provveduto, unitamente al CED Cassazione, a gestirne l'aspetto operativo e logistico.

Per poter soddisfare le numerose richieste pervenute, è stato necessario organizzare due edizioni dei corsi, di cui la prima nei mesi di febbraio e marzo, con sei sessioni di due giornate, e la seconda nel mese di luglio, con quattro sessioni sempre di due giornate cadauna. In tutto hanno partecipato alla prima edizione 287 giudici ed alla seconda 140.

➤ Nota di deposito degli atti in Commissione Tributaria:

La "Nota di deposito informatizzata" rappresenta una nuova modalità di deposito dei ricorsi da utilizzare in alternativa a quella tradizionale; essa è costituita da un modello, scaricabile da internet e compilabile a mezzo computer, da consegnare in Commissione unitamente al ricorso o ad altro atto che si intenda depositare.

L'uso della "NOTA" consente, una volta acquisite allo sportello della Commissione con modalità informatizzate le notizie in essa contenute, di recepire immediatamente tutti i dati necessari alla costituzione del fascicolo processuale ed a fornire in tempo reale il numero di RGR associato al ricorso.

Autore della "NOTA" è stato un "Gruppo di Lavoro", appositamente costituito presso il DPF; detto "Gruppo" si affianca a quello che sta lavorando al "Processo tributario telematico" ed ha avuto l'incarico di approntare una serie di strumenti informatici finalizzati al miglioramento del servizio giustizia tributaria.

L'introduzione a regime presso tutte le Commissioni Tributarie della "NOTA", avvenuta nei primi mesi del 2006, costituisce un'importante anticipazione del processo tributario on line, contribuendo ad abituare le parti processuali ed il personale di segreteria ad utilizzare lo strumento informatico.

Nell'ottica di una partecipazione alle attività di divulgazione e di informazione sulla neonata "Nota di deposito informatizzata" messe in atto nel 2006 dal Dipartimento per le Politiche Fiscali, la Commissione si è resa promotrice di una iniziativa volta a migliorare la conoscenza dell'uso del nuovo strumento. In particolare è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio, "Giustizia-Tributaria", un link attraverso il quale è possibile scaricare una procedura di auto-apprendimento all'uso della "NOTA": essa consiste in un supporto audiovisivo, il quale, attraverso una serie di passaggi guidati e commentati, permette di comprendere efficacemente il funzionamento del documento informatico e di acquisirne una buona dimestichezza all'uso.

➤ **Informatizzazione del processo tributario:**

La Commissione ha continuato anche nel corso del 2006 a seguire lo sviluppo dei lavori del progetto di gestione telematica del deposito e consultazione degli atti del processo tributario, attraverso assidui rapporti con l'Ufficio Amministrazione delle Risorse del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e Finanze, avendo cura, in particolare, di agevolare tutte le iniziative per le quali fosse richiesta la partecipazione ed il contributo dell'esperienza dei componenti delle Commissioni Tributarie.

In previsione dell'avvio a metà del 2006 della fase di sperimentazione del prototipo realizzato dalla SO.GE.I. dell'applicativo informatico S.I.Gi.T., il quale gestirà tutte le operazioni del Processo Tributario Telematico, la Commissione ha organizzato delle apposite Sezioni speciali presso la C.T. Regionale per la Sardegna; la C.T. Regionale Sardegna – Sez. staccata di Sassari; la C.T. Regionale per la Toscana; la C. T. Provinciale di Palermo e la C. T. Provinciale di Sassari.

In queste sedi i 10 giudici che hanno dato la propria disponibilità a partecipare alla fase sperimentale, hanno simulato lo svolgimento di un completo iter per tutti quei ricorsi che sono stati trasmessi telematicamente.

In previsione della su descritta fase di sperimentazione, Martedì 14 marzo 2006 si è svolta presso il Consiglio di Presidenza la presentazione del modello di prova del S.I.Gi.T..

Considerato il buon esito della presentazione e valutato che i su descritti Corsi per il CED Cassazione hanno purtroppo evidenziato come l'uso dei personal computer e dei programmi di gestione più diffusi rappresenti ancora un ostacolo per un discreto numero di Giudici Tributarie, la Commissione ha chiesto al Consiglio di Presidenza di farsi promotore di iniziative atte a favorire la più ampia conoscenza ed introduzione dei Giudici Tributarie all'uso delle apparecchiature informatiche, al fine di renderli pronti ad avvalersi pienamente degli strumenti che l'innovazione tecnologica metterà a loro disposizione.

A tale scopo, la Commissione ha organizzato una serie di incontri con il sig. Direttore dell'Ufficio Amministrazione delle Risorse del Dipartimento per le Politiche Fiscali e con i rappresentanti della Scuola Superiore Economia e Finanze, finalizzati ad organizzare specifici corsi per i giudici tributarie di formazione base di informatica, per l'uso dei personal computer e dei più diffusi programmi di automazione d'ufficio, oltre che di introduzione al "Processo Tributario Telematico"; tali corsi dovrebbero essere realizzati nel corso del prossimo anno per la Regione Lazio, per poi essere successivamente estesi a tutto l'ambito nazionale.

Capitolo Secondo

1. L'attività del Consiglio

Il Consiglio, nell'anno 2006 ha dedicato particolare attenzione alla problematica dell'informatizzazione del processo tributario, il cui primo momento è rappresentato dalla nota di deposito, che, quale anticipazione del processo tributario on line, è costituita da un modulo da consegnare (o spedire) alla Commissione tributaria, coevamente al deposito del ricorso, dell'appello e di ogni altro atto che si intenda depositare (controdeduzioni, memorie, istanze, reclami avverso provvedimenti etc.).

Per la sua applicazione si è resa necessaria una fase di sperimentazione che ha coinvolto gli Uffici giudiziari delle Commissioni tributarie.

Ha proseguito, pertanto, l'attività della Commissione informatica, che ha operato in stretto contatto con gli altri organi coinvolti (DPF, Sogei) ed ha provveduto alla istituzione di corsi di formazione dei giudici tributari per l'approccio all'evoluzione del processo sul piano telematico.

L'attività dell'organo di autogoverno dei giudici tributari, nell'anno 2006 si è articolata in 41 sedute, nelle quali sono state adottate complessivamente 2468 delibere; sono state effettuate 22 audizioni nel corso di procedimenti disciplinari e/o per incompatibilità. Sono state approvate, inoltre, 11 risoluzioni e 10 pareri.

Ulteriore qualificante attività del Consiglio è stata quella del costante raccordo con il Comitato di Presidenza, i cui compiti sono previsti dall'art. 9 del Regolamento interno e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. E' un organo questo, presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, del quale fanno parte i due Vice Presidenti ed altri due componenti e che svolge un'attività di iniziativa e di indirizzo sotto il profilo contabile e amministrativo.

Nel corso dell'anno 2006, il Comitato ha effettuato 34 sedute, nelle quali ha adottato 137 proposte di delibera in materia per lo più contabile, riguardanti la contrattistica e gli atti periodici e conclusivi dell'esercizio finanziario (consuntivo 2005) e verifiche trimestrali sotto il controllo del Collegio dei Revisori).

Va sottolineata, infine, l'attività che si è posta in essere riguardante l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. In esecuzione della risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 5 dell' 8/11/2005, il Consiglio ha proseguito nell'organizzazione delle relative cerimonie di inaugurazione, che si sono svolte nelle singole sedi delle Commissioni tributarie regionali, nei mesi di gennaio e febbraio 2006 e che hanno registrato la partecipazione non solo dei giudici tributari territoriali e di almeno un Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, ma anche di esponenti di altra estrazione operanti istituzionalmente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si riportano di seguito i dati concernenti l'attività dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, così come delineato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del relativo Regolamento adottato con deliberazione del 19/03/2002.

Preliminarmente, si evidenzia che, per l'anno in riferimento, l'attività di collaborazione e supporto al Comitato ed al Consiglio di Presidenza ha comportato, complessivamente, un rapporto ore/persone pari a n. 5.489/4 per la Segreteria Amministrativa; a n. 6.875/4 per la Segreteria Tecnica e n. 5.197/4 per la Segreteria Informatica.

In particolare, la Segreteria Amministrativa - che si compone di 4 elementi di cui due di Area C2 che attendono alle questioni di maggior rilevanza (decreti, corrispondenza con il DPF, relazioni sindacali e relazioni di particolare importanza in stretta collaborazione con lo scrivente) e due unità di Area B che espletano attività relativa alla gestione del Personale (rilevazione delle presenze, visite fiscali e corrispondenza interna tra il Servizio di Ragioneria ed il Segretario Generale per i molteplici adempimenti di relativa competenza) - ha utilizzato, nel corso dell'anno di riferimento, complessivamente n. 1716 protocolli e l'attività effettivamente espletata nell'anno 2006, si è concretizzata nella predisposizione di provvedimenti e comunicazioni relativi alla elaborazione e gestione di:

- 1) assenze del Personale (art. 21), richieste visite fiscali;
- 2) cause di servizio;
- 3) programmazione operativa;
- 4) relazione al conto annuale;
- 5) relazioni sindacali;
- 6) seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del Personale;
- 7) part time, pagamento fatture e comunicazioni varie, ecc.

A tali attività, occorre aggiungere:

- la gestione dell'Archivio che, nel periodo in esame, ha curato, a seguito delle vicende personali dei giudici tributari, la movimentazione ed eliminazione di circa 2000 fascicoli ed ha utilizzato un quantitativo di protocolli pari a n. 14.854. A questa attività va aggiunta la trasmissione e la ricezione di fax e la gestione della corrispondenza sia in arrivo che in partenza. L'archivio si compone di 5 elementi, il cui rapporto ore/persone è stato, nel corso dell'anno in riferimento, di n. 6.900/5;
- la gestione del servizio di portineria e quello di anticamera, cui attendono un dipendente di Area B2 (ove non impegnato nei compiti precipui di elettricista), uno di Area B1 e due dipendenti di Area A1 (supportati, non di

- rado, anche dagli autisti quando non impegnati nella conduzione delle auto di servizio) il cui rapporto ore/persone è stato di 4.286/4;
- la gestione del servizio automobilistico, composto complessivamente da 6 elementi il cui rapporto ore/persone risulta essere stato di n. 8.196/6;
 - la gestione del servizio centralino svolto da due unità, per un totale di ore lavorate pari a n. 2.683/2.

Nell'ambito dello stesso Ufficio di Segreteria, la Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione dell'Attività Informatica, con un totale di ore lavorate pari a n. 5.197/4, ha assolto ai propri compiti così come disciplinati con deliberazione del 19/11/02, curando la gestione del sito web e degli accessi internet nonché della posta elettronica del Consiglio e delle caselle nominali degli impiegati. Inoltre, nell'ambito della gestione dinamica delle delibere consiliari, ha proceduto ad informatizzare, nell'anno 2006, n. 2.426 delibere. Contestualmente, la Segreteria Informatica ha proseguito, nel corso dell'anno 2006, ad interfacciarsi con gli Uffici del Dipartimento per le Politiche Fiscali e con SOGEL, al fine di verificare la funzionalità della procedura in dotazione alle Commissioni Tributarie, ed ha continuato ad attendere allo svolgimento delle attività conseguenti all'accordo sottoscritto con il CED della Corte Suprema della Cassazione, inerente l'abilitazione alla procedura web denominata "Italgjureweb".

Infine, per rendere una relazione analitica delle attività svolte, occorre considerare anche l'attività di raccolta dei dati utili alla gestione dei compensi ai Giudici Tributarie ed alle necessità di rilevazione statistica del Consiglio e la gestione e verifica delle procedure informatiche messe a disposizione del suddetto organo di autogoverno.

Si evidenzia, infine, la particolare attività di verbalizzazione e conservazione degli atti che svolge la Segreteria Tecnica quale supporto speciale all'attività del Consiglio nella sua attività deliberante nonché al Comitato di Presidenza, con particolare riguardo ai compiti previsti dal proprio Regolamento di contabilità. Tale Segreteria, nel coadiuvare direttamente il Presidente nella attività istituzionale propria, è composta da quattro elementi il cui rapporto ore/persone è di n. 6.875/4, ha curato, nell'anno 2006, l'elaborazione di n. 75 verbali concernenti sia le sedute del Consiglio, sia quelle del Comitato; ha predisposto, nel complesso, n. 80 o.d.g. del Consiglio e del Comitato e preparato n. 63 "libroni" per le sedute consiliari. La stessa Segreteria Tecnica, ha supportato il Consiglio nella predisposizione della Relazione annuale al Parlamento e nella elaborazione delle audizioni dei convocati, nel controllo delle delibere consiliari allegate ai verbali, predisponendo, nell'insieme, n. 140 comunicazioni. A tale attività va aggiunta quella inerente la stesura di 5 verbali delle riunioni della Commissione paritetica per le rilevazioni statistiche triennali del flusso medio dei ricorsi, di cui all'art. 18, comma 4, del D.L. 272/05. In ordine a tale ultimo impegno, che, specularmente, interesserà il DPF per la parte relativa agli organici delle Segreterie delle CC.TT., appare opportuno segnalare che, rispetto alla dotazione del Personale assegnato a questo Ufficio di Segreteria del Consiglio di

Presidenza con D.M. del 2002, l'organico dello stesso al 31/12/2006 si presenta come da prospetto che segue:

**ORGANIGRAMMA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA AL
31 dicembre 2006**

AREA	IN SERVIZIO	PREVISTI DAL D.M. 21/12/2001	PREVISTI DAL D.M. 12/8/99
DIRIGENTE (D.LG. N. 545/92) (D.M. N.700/96)	2	3	
Dir. r.e. lei	1		
C3	10	8	9
C2	15	5	11
CI	11	23	15
B3	12	11	15
B2	19	25	15
B1	5	9	6
A1	8	10	10
TOTALE	83	94	81

PARTE SECONDA

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capitolo Primo

1. L'attività giurisdizionale delle Commissioni

a) Dati statistici.

Anche quest'anno l'esame dei dati statistici relativo al complesso dei due gradi di giudizio, riferiti al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, evidenzia la tendenza alla riduzione dei procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie, ad ulteriore conferma della funzionalità e dell'efficienza del sistema.

I procedimenti complessivamente sopravvenuti nel corso dell'anno 2006, sono stati 323.007, a fronte dei 323.062 definiti con provvedimenti depositati nel corso dello stesso anno. I ricorsi sono, pertanto, così diminuiti: dai 610.942 pendenti al 1° gennaio 2006, si è giunti ai 593.746 al 31 dicembre dello stesso anno, con una riduzione pari al 2,81 %.

L'andamento su evidenziato non risulterebbe molto difforme anche se si andassero a considerare tra i ricorsi pendenti i decreti presidenziali, ex art. 27 del D.lgs. 546/92, per i quali, alle date prese in riferimento, non risulti decorso il termine di reclamo, di cui al successivo art. 28. Difatti i numeri da valutare sarebbero di 619.006 pendenti al 1° gennaio 2006 e di 595.665 al 31 dicembre dello stesso anno, con una diminuzione in percentuale pari al 3,77 %.

Per quanto attiene, invece, al particolare sui ricorsi pervenuti nel corso d'anno, risulta che dai 255.276 ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie Provinciali, nell'anno 2005, si è passati ai 275.153, presentati innanzi alle stesse Commissioni Provinciali nell'anno 2006. Gli appelli proposti, invece, dinanzi alle Commissioni Tributarie Regionali, sono passati dai 45.678 del 2005, ai 47.854 del 2006.

Uno speciale discorso va effettuato in ordine all'approccio per durata dei ricorsi in ciascun grado di giudizio, di cui si riporta in allegato alla relazione il prospetto riassuntivo dell'anno 2006.

Dai dati presenti nell'archivio informatico del contenzioso tributario si risale ad un dato medio, espresso in giorni, il quale, pur esponendo in generale

l'andamento dell'iter processuale inteso come durata, non riesce ancora a fotografare tali grandezze con quella analisi di dettaglio che permetterebbe di comprendere il fenomeno con maggiore chiarezza.

Difatti è ben noto che il valore "durata media del processo" può essere influenzato, a volte in modo significativo, dalla presenza nel materiale esaminato di ricorsi appartenenti a quel gruppo di pratiche denominate "arretrato" (ossia quel blocco di ricorsi che le Commissioni tributarie, per svariate motivazioni, si sono trovate da smaltire, fin dalla data di loro costituzione, in aggiunta al flusso ordinario annuale di contenzioso), che con estrema efficienza le stesse stanno progressivamente portando a zero nel tempo.

A seconda, quindi, della presenza di un certo numero di "arretrato" nel gruppo di ricorsi definiti con sentenze che si esamina, ci si può trovare dinanzi a date di deposito in Commissione vecchie anche di molti anni e che vanno conseguenzialmente a "gonfiare" il valore finale della media calcolata.

Per fare un esempio analizziamo un generico gruppo di 1000 ricorsi, la cui sentenza risulta depositata nel periodo esaminato 2006: ipotizziamo che 100 di essi siano "ricorsi arretrati" con data di deposito in Commissione del 1° gennaio 2000 (con un tempo quindi trascorso di 2.555 giorni cadauno tra deposito e sentenza) e i rimanenti 900 si riferiscano ad una data di deposito tra il 2005 e 2006 (pari ad un tempo trascorso che oscilla tra i 365 ed i 730 giorni cadauno).

A questo punto è agevole rilevare che, se si procede al calcolo tenendo conto delle 100 pratiche "arretrate", la media di durata del procedimento per i 1000 ricorsi esaminati sarà di 766 giorni; mentre se la stessa media viene calcolata escludendo i 100 ricorsi "anomali", tale media scende a soli 547 giorni, con una differenza del 29% in meno.

Questo Consiglio potrà, pertanto, addivenire ad una misurazione di tempi di definizione del contenzioso sicuramente più analitica, nel momento in cui si adotteranno criteri uniformi delle metodologie di calcolo concertati unitamente al Dipartimento per le Politiche Fiscali.

b) L'attività delle Commissioni Tributarie Regionali.

I dati provenienti dalle Commissioni Tributarie Regionali, come già detto, confermano la tendenza alla riduzione dell'arretrato. Sul piano della produttività la Commissione Tributaria Regionale che ha fatto registrare il maggior numero di sentenze pro-capite, depositate nel 2006, è la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con una media di 65 decisioni per giudice. Anche in molte altre Commissioni Tributarie Regionali la media risulta simile: ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio si attesta su una media pro-capite di 58 sentenze; la Commissione Tributaria Regionale della Campania su 55; la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata su 52; la Commissione Tributaria Regionale delle Marche e quella della Sardegna su 44; la Commissione Tributaria Regionale della Puglia su 43; la Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna su 42; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia su 41. Nelle altre Commissioni Tributarie Regionali la media risulta relativamente più bassa, ma non per un minore impegno dei magistrati tributari a svolgere il proprio lavoro, bensì a seguito delle minori sopravvenienze e quindi della riduzione dell'arretrato.

Volendo indicare una media nazionale, si può affermare che ogni collegio tributario d'appello ha trattato 7,64 appelli per udienza, con una punta massima, per la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, di 13,78 appelli.

Un quadro riassuntivo concernente le Commissioni Tributarie Regionali fornisce i seguenti dati:

- a) procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali al 1° gennaio 2006: n° 114.615 (116.191 comprendendo i decreti presidenziali non reclamati);
- b) ricorsi sopravvenuti nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006: n° 47.854;
- c) decisioni depositate nel periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006: n° 57.438;
- d) pendenze risultanti al 31 dicembre 2006: n° 85.951 (86.317 comprendendo i decreti presidenziali non reclamati).

c) L'attività delle Commissioni Tributarie Provinciali.

Anche l'analisi dei dati provenienti dalle Commissioni Tributarie Provinciali, conferma il dato evidenziato più volte, riassumibile nella buona funzionalità delle Commissioni tributarie.

L'arretrato giacente presso le Commissioni Tributarie Provinciali è, salvo alcune eccezioni, in discesa; al riguardo, si riporta il numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006, presso le 15 Commissioni Tributarie Provinciali con maggiore recupero percentuale dell'arretrato rispetto al numero dei ricorsi giacenti presso le stesse al 31 dicembre 2005:

Commissione	Pendenti al 31/12/05	Pendenti al 31/12/06	Diminuzione percentuale
C.T.P. Vicenza	3.258	1.572	51,75%
C.T.P. Varese	7.525	4.963	34,05%
C.T.P. Savona	4.378	2.942	32,80%
C.T.P. Frosinone	2.874	1.950	32,15%
C.T.P. Bologna	10.683	7.385	30,87%
C.T.P. Crotone	2.255	1.561	30,78%
C.T.P. Genova	6.323	4.387	30,62%
C.T.P. Latina	3.181	2.227	29,99%
C.T.P. Bari	19.546	14.143	27,64%
C.T.P. Treviso	2.027	1.508	25,60%
C.T.P. Modena	2.725	2.093	23,19%
C.T.P. Foggia	6.739	5.214	22,63%
C.T.P. Lucca	4.080	3.208	21,37%
C.T.P. Firenze	4.413	3.543	19,71%
C.T.P. La Spezia	2.474	1.991	19,52%

Riportiamo gli stessi dati calcolati comprendendo i decreti presidenziali non reclamati:

Commissione	Pendenti al 31/12/05	Pendenti al 31/12/06	Diminuzione percentuale
C.T.P. Vicenza	3.259	1.588	51,27%
C.T.P. Varese	8.027	4.999	37,72%
C.T.P. Savona	4.623	2.972	35,71%
C.T.P. Crotone	2.380	1.563	34,33%
C.T.P. Bologna	11.074	7.467	32,57%
C.T.P. Frosinone	2.874	1.950	32,15%
C.T.P. Bari	20.913	14.237	31,92%
C.T.P. Latina	3.215	2.229	30,67%
C.T.P. Genova	6.362	4.460	29,90%
C.T.P. Treviso	2.037	1.510	25,87%
C.T.P. Lucca	4.421	3.327	24,75%
C.T.P. Foggia	6.808	5.227	23,22%
C.T.P. Modena	2.737	2.110	22,91%
C.T.P. Firenze	4.469	3.548	20,61%
C.T.P. La Spezia	2.510	1.993	20,60%

Il dato relativo al numero di ricorsi trattati per udienza dai collegi delle Commissioni Provinciali è pari ad una media nazionale di 11,18, con una punta massima registrata, nella Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con 23,8.

Per completezza si deve puntualizzare che dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, nell'anno 2006, sono state trattate 106.132 istanze relative a provvedimenti cautelari, ex art. 47 D.Lgs. 546/92. Nell'anno precedente, il numero fu, invece, di 67.880. Le istanze che hanno trovato accoglimento sono in percentuale il 24 % a fronte del 32% dell'anno 2005.

d) Esiti dei ricorsi con particolare riferimento all'Amministrazione Finanziaria.

Dalle relazioni fatte pervenire dai Presidenti di Commissioni tributarie, si possono dedurre i dati relativi alla soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria nel corso dell'anno 2006.

La percentuale di detta soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione si attesta in primo grado sul 52,88 % e in appello sul 58,67%.

Non si può non rappresentare, a questo punto, quanto già evidenziato anche in passato da alcuni Presidenti di Commissione circa il tipo di difesa dell'Amministrazione che, a volte, appare carente o insufficiente, oltre a non infrequenti casi in cui la stessa non si costituisce in giudizio o non compare in udienza.

Si riportano qui di seguito i dati relativi alla percentuale di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria in alcune Commissioni, dai quali è possibile ricavare il minimo ed il massimo delle percentuali su citate.

PERCENTUALI DI SOCCOMBENZA MASSIMA

Commissioni Regionali	Percentuali	Commissioni Provinciali	Percentuali
C.T.R. Valle d'Aosta	78,68%	C.T.P. Catanzaro	78,00%
C.T.R. Molise	73,50%	C.T.P. Piacenza	75,00%
C.T.R. Basilicata	70,22%	C.T.P. Siracusa	75,00%
C.T.R. Calabria	67,22%	C.T.P. La Spezia	74,00%
C.T.R. Abruzzo	66,46%	C.T.P. Lecce	73,00%
C.T.R. Emilia Romagna	63,12%	C.T.P. Caltanissetta	73,00%
C.T.R. Lombardia	60,84%	C.T.P. Catania	70,00%
C.T.R. Campania	59,24%	C.T.P. Avellino	69,00%
C.T.R. Sicilia	58,52%	C.T.P. Imperia	69,00%
C.T.R. Toscana	58,08%	C.T.I. Bolzano	68,00%

PERCENTUALI DI SOCCOMBENZA MINIMA

Commissioni Regionali	Percentuali	Commissioni Provinciali	Percentuali
C.T.II Bolzano	45,94%	C.T.P. Verbania	14,00%
C.T.R. Marche	47,46%	C.T.P. Vicenza	18,00%
C.T.R. Veneto	49,66%	C.T.P. Treviso	28,00%
C.T.R. Umbria	50,00%	C.T.P. Modena	29,00%
C.T.R. Sardegna	50,08%	C.T.P. Verona	29,00%
C.T.II Trento	53,02%	C.T.P. Pordenone	32,00%
C.T.R. Friuli-Venezia Giulia	53,32%	C.T.P. Perugia	32,00%
C.T.R. Liguria	55,16%	C.T.P. Belluno	32,00%
C.T.R. Piemonte	56,86%	C.T.P. Genova	33,00%
C.T.R. Lazio	57,16%	C.T.P. Milano	33,00%

e) Organico dei componenti delle Commissioni tributarie.

La diminuzione del carico di lavoro pendente innanzi alle Commissioni tributarie, ha indotto l'Organo di autogoverno a ridurre ulteriormente, rispetto agli anni precedenti, il numero di posti che sono stati messi a concorso, pur in presenza di numerose vacanze.

Come più puntualmente si può ricavare dalle tabelle finali allegate alla presente relazione, il numero dei magistrati tributari in servizio al 31 dicembre 2006 è di 4.985 unità, di cui 949 Presidenti di Commissione e di Sezione, 852 Vice Presidenti di sezione e 3.184 Giudici.

Alla stessa data, quindi, tenuto conto dell'organico tabellare, risultano vacanti complessivamente 466 posti di Presidente di Commissione e di Sezione, 563 posti di Vice Presidente di sezione e 2.476 posti di Giudice nelle varie Commissioni Tributarie.

Anche quest'anno trova conferma il dato che fa registrare più carenze in organico nelle Regioni nelle quali vi è un maggior numero di Commissioni Tributarie Provinciali. Tra queste ultime, è accentuata la "scopertura" per quelle Commissioni con un maggior numero di sezioni. La Regione con il più alto numero di vacanze in organico è la Lombardia, ove (al 31.12.2006) sono scoperti 53 posti di Presidente di Commissione e di Sezione, 77 posti di Vice Presidente di sezione e 350 posti di giudice. In Campania, mancano 60 Presidente di Commissione e di Sezione, 67 vice Presidenti e 238 Giudici; nel Lazio, sono vacanti 66 posti di Presidente di Commissione e di Sezione, 44 di Vice Presidente e 220 posti di Giudice; in Sicilia, sono vacanti 39 posti di Presidente di Commissione e di Sezione, 37 di Vice Presidente e 176 posti di Giudice.

Vi sono, poi, Regioni in cui, a fronte di un organico ritenuto non sufficiente corrispondono maggiori vacanze. E' il caso della Provincia autonoma di Bolzano, la quale registra oltre il 61% di scopertura di organico con 33 magistrati mancanti su 54 previsti in organico, oppure della Valle d'Aosta con il 58% di scopertura (33 mancanti su 48 di organico) o ancora della Sardegna e della Liguria con oltre il 48% di scopertura.

f) Il personale amministrativo.

Il personale degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie è attualmente gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base della dotazione organica prevista, per ciascuna Commissione, dal D.M. 21 dicembre 2001 (in G.U. n° 91 del 18 aprile 2002).

Anche per l'anno 2006 i dati, rispetto all'anno 2005, evidenziano una diminuzione generale del personale delle Segreterie in alcuni profili professionali; in particolare tale diminuzione ha ancor più aggravato la carenza del profilo C1 e del profilo C2 segnalata nelle precedenti relazioni, vale a dire quello riguardante il personale legittimato a svolgere le mansioni che più propriamente attengono all'espletamento del servizio giurisdizionale (assistenza ai colleghi in udienza, verbalizzazione, etc.).

Per fornire un quadro riassuntivo e schematico, va detto che i dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2006, ammontano a 2.286 unità, su una pianta organica di 2.486 unità, con una carenza pari, quindi, all'8,05%.

Sul totale, si riscontra un lieve esubero unicamente nel profilo B1 (in tutto 29 unità), mentre in tutti gli altri dell'Area B ed in tutta l'Area C si evidenziano le carenze già segnalate. Invero, a fronte di una scopertura per numero di 110 unità nel profilo C1, ne ritroviamo 20 assenti nel profilo C2 e 23 nel profilo C3. Mancano, infine, 4 unità nell'area dirigenziale, presso le Commissioni Tributarie Regionali per la Calabria, per le Marche, per il Friuli Venezia Giulia e per il Piemonte.

g) le strutture materiali.

L'analisi delle Relazioni elaborate dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, illustrative dell'attività svolta, fanno emergere, come dato pressochè generalizzato, la necessità di poter gestire a livello locale risorse da destinare sia all'ammodernamento delle attrezzature da ufficio, sia al rimborso spese di eventuali trasferte dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali al fine di assolvere alle funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 15, primo comma del D. Lgs. n. 545/92, sia, infine, alla formazione e all'aggiornamento del personale giudicante ed amministrativo.

Sono evidenziate con frequenza (ad esempio: Commissioni Tributarie Provinciali di L'Aquila, Chieti, Matera, Napoli, Imperia, Savona, Bari, Caltanissetta, Enna e Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia e della Valle d'Aosta) situazioni deficitarie relative a locali e archivi.

Disfunzioni e carenze vengono segnalate anche per quanto attiene agli arredi che risultano vetusti e inadeguati (Commissioni Tributarie Provinciali di Alessandria, Chieti, Matera, Crotone, Mantova, Oristano e Commissione Tributaria Regionale del Piemonte).

Un dato positivo emerge da quanto comunicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale si è finalmente insediata in locali adeguati e dignitosi.

PARTE TERZA

LE RIFORME RITENUTE NECESSARIE

Capitolo Primo

RIFORMA COSTITUZIONALE E PROGETTO DI MODELLO EUROPEO

Accanto alla esigenza sopra accennata della pari dignità dei giudici tributari, occorre raggiungere ed in maniera definitiva e sotto ogni profilo, la pari dignità della giustizia tributaria con tutte le altre.

Per realizzare questo obiettivo occorre inevitabilmente procedere ad una riforma costituzionale.

Già nella relazione del 2003, il Consiglio si era fatto promotore di questa riforma, ancorandola al processo di giurisdizionalizzazione in atto delle Commissioni tributarie, che, di recente, si erano viste attribuire, con la legge 448/2001, la giurisdizione esclusiva in materia tributaria. La successiva legge del 2005 ha eliminato poi ogni dubbio interpretativo che era sorto, affermando che rientrano nella giurisdizione tributaria tutti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

La proposta non era del tutto nuova. A tacer d'altro, la Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione, risalente ai primi anni del '90, presieduta dall'On. Iotti e dall'On. De Mita, nel riformulare l'assetto istituzionale delle giurisdizioni, ne prevede una tripartizione. Alla giurisdizione ordinaria furono affiancate quella amministrativa (comprensiva anche di quella contabile) e quella tributaria. Già dagli anni '90 quindi, i tempi per questo salto di qualità furono ritenuti maturi per la giustizia tributaria da illustri costituzionalisti che facevano parte di quella Commissione.

I tempi viceversa non erano certamente maturi, né potevano esserlo all'epoca in cui fu scritta la Carta Costituzionale che non dedicò alla giustizia tributaria alcuna attenzione. Si limitò soltanto a far immaginare la sua sopravvivenza con la sesta norma transitoria quale giurisdizione speciale già esistente.

Le ragioni di questa omissione sono più che comprensibili, solo se si tiene presente lo stato, all'epoca, del contenzioso tributario, le cui controversie – allora definite di natura fiscale – erano considerate avulse dalla giurisdizione. Probabilmente si fece addirittura uno sforzo per lasciare garantita la sopravvivenza dei giudici speciali intorno alla cui natura vi fu un acceso dibattito.

Il costituente, era, da una parte preoccupato di garantire l'unità della giurisdizione, (tanto che qualcuno - come Calamandrei ed altri - pensò di sopprimere addirittura il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, per farli rientrare nella giurisdizione ordinaria), dall'altra, ed allo stesso tempo, era fermamente convinto

(Ruini in prima linea), che non era più possibile permettere che si continuasse a procedere, come nel periodo fascista, durante il quale si affermava di tanto in tanto, che qualche materia non fosse più soggetta al controllo giurisdizionale. Si disse quindi che non si poteva togliere ai cittadini, per un segmento di materia e di atti, la garanzia del ricorso giurisdizionale. Fu proposto comunque un emendamento che prevedeva, oltre alle giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, le giurisdizioni fiscali per la materia tributaria.

L'emendamento, ovviamente, non passò e, dopo ampia discussione, che si concentrò soprattutto sulla giustizia militare, venne fuori il testo dell'art. 103 così come oggi formulato.

Malgrado la citata sesta norma transitoria fissasse un termine di 5 anni, per una nuova disciplina delle giurisdizioni speciali, il legislatore intervenne soltanto nel 1972 e da quella riforma la Corte Costituzionale, con la nota sentenza del 1974, aprì le porte ad una interpretazione che poi ha consentito di ritenere la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie.

Tuttavia non sono scomparse del tutto voci omogenee, ancorché trasversali sotto il profilo politico e cattedratico, che continuano a riproporre seri dubbi su detta natura, ancorata appunto alla sola interpretazione della corte costituzionale, ancorché ribadita in altre sentenze.

In effetti per ritenere definitivamente acquisita la pari dignità tra le giurisdizioni, è necessario che si intervenga in maniera esplicita e precisa sul piano costituzionale, con l'inserimento della giurisdizione tributaria tra quelle previste dalla Costituzione.

Neppure la composizione eterogenea delle Commissioni tributarie, i cui componenti sono impropriamente definiti giudici onorari, pone ostacoli sul piano costituzionale alla luce dell'art. 102 della Costituzione che prevede la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.

In sostanza è facile ritenere che, qualora il costituente del 48 avesse avuto il quadro che oggi presenta e rappresenta la giustizia tributaria, ne avrebbe certamente tenuto conto e non avrebbe potuto così microscopicamente ignorarla nella redazione dell'art. 103 della Costituzione. E' altrettanto lecito ritenere pertanto che un attento e responsabile costituente che si ponesse a riscrivere la seconda parte della Costituzione (come sembra possa avvenire in esito agli accordi politici, dopo l'esito negativo del referendum costituzionale di quest'anno) non inserisca, qualora volesse lasciare intatto l'impianto dell'art. 103, la seguente dizione: " I tribunali e le Corti di Appello tributarie (si dà per scontato il cambio della denominazione come si riferisce in altra parte della relazione) hanno giurisdizione esclusiva nella materia tributaria e nelle altre specificate dalla legge".

Detto assetto definitivo della giurisdizione tributaria costituirebbe un modello da proporre, sia sotto il profilo ordinamentale che processuale, agli altri paesi membri della Comunità Europea, nei quali, non esistendo una vera e propria giustizia del settore, il contenzioso fiscale rientra nella competenza o del giudice amministrativo o del giudice ordinario. Se si esclude sotto alcuni aspetti la Germania, che ha un sistema non molto lontano dal nostro, tutti gli altri paesi non hanno un organo

giurisdizionale, neanche di natura speciale, competente in via esclusiva in materia tributaria.

Il Consiglio di Presidenza ha in animo di portare avanti il progetto ardito di armonizzazione delle giurisdizioni tributarie, progetto che sarebbe più facilmente credibile ove quella italiana trovasse cittadinanza piena nella Carta costituzionale.

Capitolo Secondo

ATTRIBUZIONE DI NUOVA DENOMINAZIONE AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Sono diversi anni che il Consiglio di Presidenza ripropone la stessa istanza tendente ad allineare, anche sotto il profilo nominalistico, gli organi della giurisdizione tributaria, ipotizzando il cambio della dizione “Commissioni Provinciali e Regionali con quella più puntuale di Tribunali e Corti di Appello tributari”.

Si è detto e ripetuto che la questione, lungi dall’essere esclusivamente formale, ha dei contenuti pregnanti anche sotto il profilo del diverso messaggio che la parola commissione (che risente inevitabilmente di un contenuto amministrativo) rispetto a quello che scaturisce dalla espressione “Tribunali e Corti di appello tributarie”, che richiama direttamente la giurisdizione.

In occasione della conversione del D.L. 203/2005, avvenuta con legge 248/05, il risultato sembrava a portata di mano.

Invero dall’esame dei resoconti dei lavori parlamentari si ricava che in occasione di conversione in legge del D.L. n. 203/2005, la Commissione Finanze del Senato della Repubblica, in sede referente, in data 27 ottobre 2005 aveva approvato l’emendamento presentato dal Senatore Salerno (n. 3.0.10, già citato ad altro titolo in questa Relazione) con cui, sotto la rubrica “Disposizioni in materia di giustizia tributaria” veniva inserito un articolo “3-bis” che, al suo ottavo comma così recitava: “Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e n. 546, le parole “commissioni tributarie” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “organi della giurisdizione tributaria” e le parole: “commissione tributaria provinciale” e: “commissione tributaria regionale” sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “tribunale tributario” e: “corte d’appello tributaria”. ” (Va peraltro ricordato che già nella scorsa Legislatura il disegno di legge A.S. n.º 3766, predisposto dagli allora Sottosegretari alle Finanze On.li Marongiu e De Franciscis, prevedeva una nuova denominazione degli organi di giurisdizione tributaria, trasformati in “tribunali tributari” e “corti d’appello tributarie”. Detto D.D.L., per ragioni del tutto estranee alla questione qui in trattazione, non è mai diventato Legge dello Stato).

Nondimeno, in sede di conversione del citato D.L., il Governo pur avendo presentato nella legge di conversione un emendamento concernente le “disposizioni in materia di giustizia tributaria”, ha stralciato dallo stesso testo, approvato dalla Commissione finanze il cambio della denominazione di Commissione tributaria in Tribunale tributario. Si è successivamente appreso che solo la ristrettezza dei tempi di approvazione della legge di conversione (si sarebbe dovuto acquisire il parere della Commissione Affari Costituzionali, che avrebbe richiesto un rinvio dell’approvazione

dell'intera norma) ha impedito che la disposizione in discorso divenisse legge dello Stato.

Sulla base di queste premesse, pertanto, questo Consiglio di Presidenza, pur nei limiti delle attribuzioni che gli sono proprie, formula un sentito auspicio affinché il Legislatore voglia con sollecitudine completare un percorso iniziato ben 141 anni or sono (con la legge 14 luglio 1864, n. 1830, istituiva delle Commissioni comunali (o consorziali) e provinciali, aventi competenza sull'imposta di ricchezza mobile.

Ad esse venne ad aggiungersi poco dopo, l'istituzione della Commissione centrale, con il riconoscere finalmente alle Commissioni tributarie provinciali e regionali le più consone denominazioni di "tribunale tributario" e di "corte d'appello tributaria".

Capitolo terzo

MODIFICA DELL'ART. 3 D.LGS. 545/92: PREVISIONE DI INGRESSO NELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA ESCLUSIVAMENTE NELLA FUNZIONE DI GIUDICE; UTILIZZAZIONE DELLA TABELLA E) SOLO PER CONCORSI ESTERNI.

Alla pari dignità della giustizia tributaria, rispetto alle altre giurisdizioni, non può non corrispondere la pari dignità dei giudici tributari al loro interno. Si impone pertanto la modifica dell'art. 3 del D.Lgs. 545/92, nella parte in cui consente l'accesso alle funzioni apicali soltanto ad alcune categorie professionali, escludendone altre.

Come è noto detta legge limita l'accessibilità alle funzioni direttive (Presidenti di Commissione tributaria) ed a quelle direttive (Presidenti di sezione) ai soli componenti provenienti da una magistratura professionale (ordinaria, amministrativa, contabile o militare). A tal riguardo, è opportuno chiarire che la predetta esclusione si riferisce principalmente, se non esclusivamente, all'attività di natura "amministrativa" svolta dai Presidenti di Commissione e di sezione, posto che, con riferimento all'attività tipicamente giurisdizionale, da sempre è consentito a magistrati tributari non appartenenti a magistrature professionali di ricoprire la qualifica di vice presidente di sezione, e conseguentemente, di presiedere Collegi giudicanti. Ciò che, oltretutto, si ricava agevolmente anche dalla lettura del disposto dell'art. 2, comma 2, che espressamente prevede la sostituzione del Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, per quanto attiene alle funzioni non giurisdizionali.

Non appare fuori luogo ricordare che con la previgente normativa ordinamentale (D.P.R. n.º. 636/72) le funzioni semidirettive erano pacificamente attribuite anche a soggetti non provenienti dalle magistrature professionali, purché in possesso di determinati requisiti culturali. E si noti che questi soggetti, in sede di passaggio dalle previgenti (commissioni tributarie di 1º e 2º grado (1º aprile 1996) alle attuali Commissioni tributarie provinciali e regionali sono stati tutti confermati nel grado, nella funzione e nell'incarico, a dimostrazione del riconoscimento della professionalità acquisita attraverso molti anni di ininterrotto e meritorio servizio (conferme definitivamente sancite dal Supremo Concesso Giurisdizionale Amministrativo: cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n.º. 4806 del 17 giugno 2003).

Orbene, tutti questi soggetti, non potranno neanche partecipare ai futuri concorsi per l'attribuzione delle Presidenze di sezione, ovvero dovranno "essere esclusi perché non in possesso dei requisiti prescritti", secondo la dizione adoperata nelle predette fattispecie dal questo Consiglio. Il che appare manifestamente contrario oltre che alla logica, anche alla giurisprudenza amministrativa, che riconosce il

consolidamento delle posizioni soggettive (anche *contra legem*) per effetto del notevole decorso del tempo (cfr., tra tutte, C.d.S., sez. V, n°296/79).

Peraltro, ove si ponga mente locale alla circostanza che finanche questo Consiglio di Presidenza, che per legge è deputato ad amministrare l'intero *corpus* dei magistrati tributari, non riconosce più al suo interno alcuna distinzione tra giudici provenienti dalle magistrature professionali e giudici di altra derivazione (si veda l'art. 16-*quater* della L. n° 16/02), allora "l'aporia" dell'attuale situazione normativa risulterà ancora più evidente. Invero, non si può non prendere atto della contraddittorietà di una legge che consente ad un magistrato tributario, non proveniente da magistratura professionale, di presiedere addirittura l'Organo di autogoverno della magistratura tributaria – o, in altri ambiti, di aspirare alla carica di giudice costituzionale, o di magistrato della Suprema Corte di Cassazione (v. Cost., artt. 106, co. 3, e 135, co. 2) – ma gli nega anche solo la possibilità di concorrere per l'attribuzione di una più modesta Presidenza di sezione.

Due ragioni oggi rendono ancora più pressante la esigenza della riforma suddetta.

La prima consegue alla introduzione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari previsti con il noto D.L. 203/2005.

Aver riattribuito al Consiglio, quale organo di autogoverno, un potere che gli è proprio, cioè quello di valutare l'attività giurisdizionale dei magistrati, riesaminando tutti i loro percorsi professionali, pone i presupposti per consentire, soprattutto nell'attribuzione degli incarichi superiori, la scelta tra i vari aspiranti sulla base di elementi cognitivi il più possibile completi.

Si deve abbandonare quindi la presunzione di maggiore professionalità ad alcune categorie, presunzione forse giustificata a suo tempo dall'assenza di detti elementi cognitivi, per approdare ad una valutazione comparativa dalla quale emergerà il magistrato con maggiore esperienza professionale, con maggiori attitudini, che avrà dimostrato di essersi impegnato di più e con accentuata diligenza, nello svolgimento delle sue funzioni.

La seconda scaturisce dalla riformulazione della tabella F, prevista dall'art. 44 ter e dalla legge 248/05, già effettuata dal Consiglio con l'attribuzione di un punteggio maggiore e più incisivo rispetto a quello della tabella E. Invero il punteggio della prima tabella, quantificato anno per anno per il periodo in cui il giudice svolge la propria attività giurisdizionale è stato notevolmente aumentato perché esso unitamente ai punteggi relativi ai criteri di valutazione della professionalità, consente al Consiglio, di avere quel quadro complessivo necessario per la valutazione globale delle attività di ogni singolo giudice e quindi di effettuare le necessarie comparazioni. Il punteggio della tabella E, viceversa rimane fuori dalla specifica attività del giudice tributario, poiché è rapportato alle singole professioni che consentono l'ingresso nella magistratura tributaria, privilegiando alcune rispetto ad altre. Essa, pertanto, deve essere applicata soltanto in occasione dell'ingresso nelle Commissioni tributarie e non nel passaggio nelle categorie superiori. In caso contrario il divario tra le varie categorie, determinato dai punteggi della tabella E, sarebbe destinato a non colmarsi mai.

E' auspicabile quindi, e il Consiglio ne fa oggetto di esplicita richiesta, la modifica delle legge 448/01, nella parte in cui impone il cumulo del punteggio di entrambe le tabelle ai fini del conferimento degli incarichi.

Capitolo quarto

DIVERSO ASSETTO DEL PERSONALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Anche quest'anno, il Consiglio ritiene di dover richiamare l'attenzione del legislatore, sull'anomalia derivante dal fatto che il personale amministrativo delle Commissioni tributarie abbia un rapporto organico e di servizio con la parte pubblica resistente in giudizio, fatta eccezione per le controversie in materia di tributi locali e per altri tributi minori.

Pertanto, permane questa che non si esita a definire una situazione anomala già evidenziata più volte.

La complessa problematica del personale delle Commissioni tributarie, relativa ai compiti specifici che impegnano un ufficio giudiziario, necessità di una immediata soluzione soprattutto in questo momento in cui aleggia, presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali, l'ipotesi di accorpate i vecchi profili professionali in nuovi profili, distinti per aree funzionali, che formeranno il nuovo ordinamento professionale.

Se la giustizia tributaria troverà una sua collocazione nella Carta costituzionale – come auspicato in altra parte della relazione – questo annoso problema che rappresenta forse l'ultimo elemento negativo che incide sulla stessa giustizia tributaria, alterandone quantomeno l'immagine della sua indipendenza e autonomia, si risolverebbe automaticamente.

Invero l'attuale rapporto di servizio organico di tutto il personale delle Commissioni tributarie con il Dipartimento per le Politiche Fiscali, dovrebbe inevitabilmente risolversi. Si crebbero così i presupposti in analogia a quanto avviene per altre giurisdizioni, per il suo passaggio nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altre soluzioni non sono immaginabili.

Poiché detta riforma, malgrado tutto non appare dietro l'angolo, continua a ravvisarsi la opportunità, già ipotizzata nelle precedenti relazioni, che il suddetto personale, pur continuando ad appartenere organicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, venga costituito come ruolo autonomo che gli consenta di realizzare le aspettative di progressione in carriera e di mobilità attraverso la collocazione nei profili del suo ordinamento. Il ruolo autonomo in sostanza deve costituire lo strumento per una gestione che possa valutare la specificità del personale ed indirizzarne l'attività con una regolamentazione *ad hoc* ponendo in essere una struttura che sia consapevole delle problematiche degli uffici giudiziari della giustizia tributaria e che interagisca con questo Consiglio di Presidenza.

Per il buon funzionamento della giustizia tributaria, si richiede tanto la professionalità dei giudici tributari quanto quella del personale di supporto amministrativo. Ciò indipendentemente da considerazioni che incidono su aspetti burocratici, considerato che tale tematica è stata sviluppata, in tal senso, specialmente

dalla dottrina che, diversamente dalla giurisprudenza, oltre al merito, ha, per sua attitudine, analizzato anche gli aspetti tecnici del processo in tutte le sue componenti.

Tanto premesso, l'auspicio è che, il Consiglio in modo più coerente e conforme alla disciplina dettata dall'art. 24 del più volte citato D.Lgs. 545/92, venga chiamato a conoscere e, soprattutto, ad esprimere le sue valutazioni, allorchè siano posti in essere provvedimenti che coinvolgono il personale delle istituzioni del contenzioso tributario.

E l'appello non è anacronistico ove si pensi alla prossima emanazione del DPR inerente l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali e non, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Appare opportuno fare anche qualche considerazione sul Personale del Consiglio di Presidenza assegnato, a supporto dell'attività istituzionale dello stesso, ad un Ufficio di Segreteria la cui articolazione (tuttora prevista dal D.M. del 2001 e non ancora dall'art. 30 del D.Lgs. 545/92), è regolamentata da una deliberazione del Consiglio (Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, del 19/03/2002), di cui non si è in grado di conoscere la valenza effettiva nell'ambito del Dipartimento delle Politiche Fiscali (ed il dubbio non verrebbe fugato neanche laddove dovessero verificarsi le paventate innovazioni legislative in materia).

Il Personale di detta struttura, operante dal 1996, è portatore di una preparazione assai specifica, che non può essere inquadrata in nessun profilo professionale previsto per il Ministero in cui è incardinato, ad oggi, il Consiglio.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che si definissero a quali funzioni equivalgano le competenze di cui al predetto Regolamento di organizzazione, attribuite ai dipendenti tutti, con particolare riguardo ai livelli più elevati e che, in tale sede, trovassero una definizione anche le funzioni affidate alle tre figure dirigenziali cui spettano competenze diversificate, specifiche per il Direttore, oggi Segretario Generale per Regolamento e per il Direttore del Servizio di Ragioneria, e, non meglio identificate per il terzo dirigente, come, peraltro, risulta dagli obiettivi assegnati dal Dipartimento che ne distingue le attribuzioni esclusivamente per determinazioni del Consiglio.

Dette osservazioni tendono, peraltro, a porre in evidenza la differenziazione tra il personale in servizio presso le CC.TT., le cui mansioni potrebbero trovare corrispondenza, in senso lato, nell'attività svolta dal personale degli uffici assegnati ai reparti del contenzioso, rispetto al personale del Consiglio di Presidenza che, per le ragioni suesposte, può trovare riconoscimento solo nella classificazione di profili lavorativi dettati dal Consiglio, nell'esercizio dell'autonomia amministrativa. Detta autonomia è sempre stata disconosciuta, soprattutto in occasione della proposta del Consiglio per il riconoscimento dell'Ufficio di Segreteria quale struttura di livello dirigenziale generale (vedasi delibere dal 1999 al 2003 in possesso dell'A.F.), relazionata, conclusivamente, con nota del 14 novembre 2005, diretta rispettivamente al Dipartimento per le Politiche Fiscali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'istanza del Segretario Generale di vedere riconosciuta l'attribuzione del trattamento economico di dirigente di 1^a fascia, in attesa di una modifica

regolamentare che preveda il posto di dirigente generale presso il Consiglio per il Segretario Generale, come più volte rappresentato dallo stesso Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Nelle altre ipotesi di tale negazione, si è trattato, infatti, di spostamento di personale che, assegnato presso l'Ufficio di supporto, si era reso inidoneo per le esigenze del Consiglio per cui si richiedeva il rientro all'Ufficio di provenienza o, viceversa, di personale che sarebbe stato idoneo per il miglior funzionamento dello stesso.

Capitolo quinto

PROPOSTA DI REINTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ANTICIPATO POSSESSO

L'art. 16 quater, comma 1, lett. b) D.L. 28/12/2001 n. 452, convertito dalla legge 27/2/2002 n. 16 aggiunte al n. 1 dell'art. 11 D.Lgs. 545/92 il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12".

La introduzione dell'istituto dell'anticipato possesso, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, risponde all'esigenza di ridurre di fatto i tempi che sono necessari per concludere la procedura della nomina o del trasferimento dei giudici. La istituzionale sinergia che intercorre tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza, dilata inevitabilmente i tempi necessari per il perfezionamento della suddetta procedura poiché, esaurita quella concorsuale, alla delibera di nomina segue la predisposizione del D.P.R., ai sensi dell'art. 9, primo comma, con le necessarie firme del Ministro e del Capo dello Stato. Una volta formalmente completo, detto D.P.R., ha bisogno del visto della registrazione della Corte dei Conti, che di solito comporta tempi lunghi.

Il legislatore nel 2001 si fece carico della esigenza di ridurre detti tempi, in casi di necessità ravvisabili dal Consiglio di Presidenza e consentì, con la richiamata norma, al Consiglio stesso di richiedere al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni al giudice nominato, prima della suddetta registrazione.

Per ragioni non ancora del tutto chiare, ma verosimilmente riconducibili ad una mera omissione, il legislatore del 2005, nel riscrivere ex novo tutto l'art. 11 del richiamato D.Lgs. 545/92, abolendo il novennato e quant'altro, tralasciò di riproporre lo stesso periodo che prevedeva la introduzione dell'anticipato possesso.

Nei lavori preparatori e nella relazione al disegno di legge, nessun riferimento viene fatto a detta abrogazione, per cui si deve ritenere che essa sia frutto di una svista e certamente non di una precisa scelta politica. Non è immaginabile infatti, che si sia voluto coscientemente eliminare un istituto che consente speditezza e rapidità superando formali lungaggini procedurali.

Si auspica pertanto la reintroduzione nell'art. 11 D.Lgs. 545/92 del seguente periodo che risulta abrogato dalla legge n. 248/05 e precisamente: "Nei casi di

necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12”.

Capitolo sesto

COMMISSIONE CENTRALE: PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO.

La devoluzione alle Commissioni tributarie regionali del contenzioso che, ancora oggi, la Commissione tributaria centrale non riesce a definire costituirebbe, sotto più profili, un intervento doveroso da parte del Legislatore.

Invero, il circolo virtuoso che ha consentito di smaltire in un tempo relativamente breve il notevole arretrato giacente innanzi alle Commissioni tributarie regionali e provinciali ha, come immediata conseguenza, quella di rendere disponibili energie e risorse che potrebbero essere utilmente dedicate alla definizione del contenzioso ancora pendente innanzi alla Commissione tributaria centrale, organo peraltro posto al di fuori dell'ambito della giustizia tributaria soggetta ai poteri amministrativi di questo Consiglio.

Nelle iniziali intenzioni del Legislatore del D.Lgs. n° 554/92, la Commissione tributaria centrale doveva vedere la conclusione della sua attività in un lasso di tempo relativamente breve, in modo che le energie e l'indiscussa professionalità dei suoi componenti potessero essere utilizzate a tutto vantaggio delle Commissioni tributarie regionali. Ma l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 75, 2° comma, del D.Lgs. ordinamentale (sent. n° 111 del 16 aprile 1998) ha svuotato di contenuto il disegno del Legislatore, dando origine alla contraddittoria situazione per cui oggi un organismo di conclamata professionalità e di indiscusso prestigio dedica la sua attività esclusivamente alla trattazione di ricorsi ormai obsoleti, il più recente dei quali risale all'anno 1996. Ciò nonostante, anche in forza di un meccanismo di reclutamento ancora molto vitale (le ultime nomine di cui si ha notizia risalgono al mese di ottobre del corrente anno 2004), la sopravvivenza del citato organo giurisdizionale - e degli oneri finanziari per il suo funzionamento - appare assicurata ancora per molti decenni a venire.

Pertanto, questo Consiglio ritiene doveroso sollecitare anche quest'anno il Legislatore ad avviare una riflessione circa l'utilità della sopravvivenza della Commissione tributaria centrale, al fine di considerare l'opportunità di devolvere alle Commissioni tributarie regionali il contenzioso ancora pendente innanzi al citato organo giurisdizionale, se del caso consentendo l'inserimento dei magistrati che ne fanno parte nelle Commissioni tributarie di merito.

Tutto ciò non senza aver finalmente ricordato che una riforma in tal senso consentirebbe di evitare i costi aggiuntivi derivanti dal prevedibile moltiplicarsi delle cause tese al riconoscimento della responsabilità patrimoniale dello Stato per l'eccessiva durata dei processi (L. 24 marzo 2001, n° 89).

Capitolo settimo

PREVISIONE DELLA IMPUGNABILITA' DELLE ORDINANZE CAUTELARI DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. SPETTANZA DEI COMPENSI AI GIUDICI TRIBUTARI PER TUTTI I PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Il diritto potestativo di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi – riconosciuto a tutti dall'art. 24 della Costituzione – comprende anche l'azione cautelare.

La tutela giurisdizionale, dovendo essere effettiva, non può consentire che la durata del processo (contenuta in tempi ragionevoli ai sensi dell'art. 111 della Costituzione) si risolva in vantaggio per la parte soccombente ed in danno per la parte vincitrice.

Il soddisfacimento della sopraindicata esigenza, imposta dalla ragione prima che dal diritto positivo, serve anche ad alimentare la fiducia dei cittadini nella funzione giurisdizionale, la cui credibilità è essenziale per l'ordinato sviluppo di ogni società democraticamente organizzata.

Pertanto, il Legislatore deve predisporre strumenti processuali idonei ad evitare che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (diritto soggettivo od interesse legittimo) sia esposta al rischio di un danno irreparabile durante il tempo necessario per il suo accertamento.

Nel processo tributario l'azione cautelare è prevista dall'art. 47 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546. Tale norma, emanata in conformità del principio e del criterio direttivo fissato dall'art. 30, comma 1, lett. h) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, disciplina un procedimento incidentale (affidato all'iniziativa del ricorrente) che ha ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e si svolge davanti alla Commissione tributaria provinciale competente a decidere il ricorso.

Quest'ultima, sentite le parti in camera di Consiglio e deliberato il merito, decide sulla domanda incidentale con ordinanza motivata e non impugnabile, secondo la espressa previsione del comma quarto del già citato art. 47.

Gli effetti della sospensione eventualmente disposta cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Conseguentemente la tutela cautelare nel procedimento tributario si esaurisce nella attribuzione alla Commissione tributaria provinciale del potere di decidere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione

dell'atto impugnato con un'ordinanza, che è sottratta al controllo giurisdizionale di un altro giudice. Il sopraindicato quadro normativo, che contiene una restrizione alla struttura del processo cautelare sia amministrativo (articolato nella duplice valutazione degli organi di primo e di secondo grado) sia ordinario (articolato nella reclamabilità, davanti all'organo collegiale del provvedimento adottato dall'organo monocratico), non è adeguato alle finalità perseguite dalla giurisdizione cautelare: garantire la effettiva e piena attuazione del "*dictum*" della emananda sentenza definitiva.

Infatti il rigetto della domanda di sospensione può causare danni irreparabili al contribuente colpito da un atto impositivo infondato; l'accoglimento della stessa domanda può pregiudicare la soddisfazione della pretesa fiscale fondata.

La indiscussa rilevanza della funzione dell'ordinanza cautelare consiglia di prevedere, anche per il processo incidentale, un doppio grado di giudizio (già codificato per il processo di merito) quale rimedio per contenere il rischio di danni irreparabili al quale sono esposte le parti del processo (contribuente e fisco).

A tal fine occorre un intervento legislativo che, modificando il già citato art. 47 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, preveda la impugnabilità davanti alla Commissione tributaria regionale delle ordinanze emesse dalla Commissione tributaria provinciale a conclusione del procedimento incidentale avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'atto impugnato.

L'auspicata riforma legislativa - indispensabile per una completa, incisiva e significativa attuazione delle garanzie giurisdizionali a vantaggio sia del contribuente sia dell'Amministrazione finanziaria - diventa indilazionabile, ove si consideri che nel processo tributario la tutela cautelare è affidata soltanto al procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Infatti, secondo il diritto vivente, nel predetto processo è esclusa l'applicabilità sia dell'art. 700 c.p.c. sia delle c.d. *inibitorie* previste dagli artt. 373 e 283 c.p.c., rispettivamente per le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d'Appello.

Non è ultroneo a questo punto ribadire l'auspicio, già diverse volte formulato nelle precedenti relazioni, circa l'estensione delle spettanze ai giudici tributari del compenso aggiuntivo per le ordinanze cautelari (se del caso in misura ridotta rispetto a quanto previsto per le sentenze), in ragione del contenuto sostanzialmente decisorio delle citate ordinanze. Non è fuori luogo ricordare, al riguardo, che il giudice della cautela è assoggettato agli stessi oneri del giudice di merito: prelievo dei fascicoli presso la commissione; studio della fattispecie; e si consideri che la tutela cautelare deve essere assicurata anche durante il periodo feriale.

Capitolo ottavo

PROPOSTA DI RIFORMA DELL'ART. 30 DEL R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933, N°1578.

La riforma introdotta con la legge n° 248 del 2 dicembre 2005, che trasforma il rapporto di impiego dei magistrati tributari a tempo indeterminato (benché di natura indiscutibilmente onoraria), rende non più differibile una modifica della legge professionale forense, nella parte in cui non prevede il diritto dei predetti magistrati ad essere iscritti all'albo degli avvocati presso i rispettivi tribunali.

Attualmente la legge in epigrafe consente l'iscrizione al relativo albo professionale di coloro che per quindici anni abbiano esercitato la funzione giurisdizionale nella qualifica di vice pretore onorario, previa attestazione del Presidente della Corte d'Appello competente. Benché la norma non sia stata aggiornata (la figura del vice pretore onorario non è più prevista nell'ordinamento giudiziario), la *ratio* della disposizione, consistente nel riconoscimento dell'attività giurisdizionale svolta a che a titolo onorario ai fini dell'iscrizione all'albo professionale resta indiscutibile.

Nessuna disposizione, oggi, prende in considerazione la funzione giurisdizionale esercitata nelle Commissioni Tributarie. Ciò, con tutta probabilità, si è dovuto anche all'incertezza circa la reale natura delle Commissioni; natura oggi del tutto acquisita, con il loro inserimento nel novero delle giurisdizioni amministrative speciali.

La descritta situazione comporta conseguenze alquanto paradossali. In verità, oggi si verifica che un magistrato tributario, magari presidente di Collegio giudicante (e dunque in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge (art. 17, co. 1, legge cit.), è legittimato a firmare gli attestati di partecipazione alle udienze per i praticanti avvocati, ai fini della maturazione del richiesto tirocinio. Ma quando quel medesimo soggetto volesse far riconoscere per sé stesso la pratica dell'attività giurisdizionale (e con ben maggiore continuità), per di più esercitata nella funzione di Presidente del Collegio, allora vedrebbe la propria domanda rigettata in quanto la legge non riconosce alcuna valenza, ai fini prescritti, all'attività giurisdizionale svolta, né ai fini del computo della pratica forense, né tantomeno come diritto all'iscrizione all'albo professionale.

Si suggerisce, pertanto, un'integrazione del citato articolo 30 del R.d.l. n° 1578/1933, che vada a colmare la decritta lacuna normativa

Capitolo nono

NECESSITA' DELL'INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241.

Fin dalla sua entrata in vigore la legge sul procedimento amministrativo (l. n° 241/90) prevedeva, all'art. 27, una Commissione nazionale per l'accesso ai documenti amministrativi, con compiti consultivi nei confronti dell'Esecutivo. Della citata Commissione il Legislatore aveva chiamato a far parte "(...) quattro (componenti) scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n°97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, (...)". Ciò accadeva in un'epoca in cui, evidentemente, gli organi di autogoverno delle magistrature erano solo quattro (per la magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare) (Per inciso, la legge n° 97/79 è rubricata "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato").

Come è noto, con la riforma del 1992 il Legislatore ha inteso riaffermare piena valenza giurisdizionale al contenzioso tributario, e ne ha dettagliatamente regolamentato l'Ordinamento con l'istituzione, tra l'altro, anche di questo Organo di autogoverno.

Nondimeno, in occasione della riformulazione dell'art. 27 della legge sul procedimento amministrativo, intervenuta con la legge 11 febbraio 2005, n° 15, il Legislatore ha ignorato l'esistenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, posto che ai quattro componenti della Commissione per l'accesso agli atti, nominati dai rispettivi organi di autogoverno, non risulta essere stato aggiunto un quinto, la cui designazione sarebbe dovuta spettare a questo Consiglio.

Né, in contrario, varrebbe obiettare che, per espressa disposizione di legge, ai sensi del novellato art. 24 della legge in discorso, i procedimenti tributari sono espressamente esclusi dal diritto di accesso, e che, per l'effetto, non vi sarebbe necessità di prevedere, nella rinnovata Commissione, un componente nominato su designazione di questo Consiglio; anzi, in contrario, è facile argomentare che proprio la necessità di identificare puntualmente quali tra gli innumerevoli procedimenti amministrativi abbiano natura tributaria – e siano, pertanto, esclusi dall'accesso – giustifica – e con maggior forza – la necessità di integrare la Commissione nazionale per l'accesso con un componente la cui designazione sia dalla legge rimessa a questo Consiglio di Presidenza. Tanto più che ai compiti consultivi la riforma ha inteso aggiungere anche compiti di natura "giustiziale" e di controllo, posto che alla dedotta Commissione il Legislatore ha attribuito, ai sensi del modificato art. 25 della stessa normativa, anche la funzione di consentire l'accesso, su espressa richiesta (ricorso)

dell'interessato, a tutti gli atti emanati da "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (...)".

Un'ultima considerazione, di carattere latamente politico, si impone.

Le scelte che il Legislatore ha inteso effettuare nel corso degli ultimi anni - fino a giungere alla soppressione del mandato novennale dei magistrati tributari - sono state costantemente indirizzate nel senso del rafforzamento del modulo entro cui la magistratura tributaria opera, evidentemente riconoscendo i meriti e l'efficienza di una Giustizia che, nell'arco di pochi anni, è riuscita nella impresa quasi ciclopica di smaltire un arretrato che, ancora agli inizi degli anni '90, ammontava a circa 3.000.000 di ricorsi giacenti. Pertanto, è auspicio del Consiglio che, anche per quanto attiene alla problematica qui trattata, persista ed anzi venga incrementata l'opera di rafforzamento della giurisdizione tributaria e della sua magistratura.

In conclusione, il Consiglio di Presidenza raccomanda al Ministro, e per esso al Legislatore, di integrare l'art. 27 della legge n° 241/'90 con l'inserimento di un componente la cui designazione sia di competenza di questo Consiglio di Presidenza.

Capitolo decimo

L'ABROGAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 7, D. LGS. N° 456/92. COMPATIBILITA' CON IL SISTEMA PROCESSUALE TRIBUTARIO.

Anche quest'anno, come in passato, il Consiglio ribadisce le forti perplessità circa la disposizione con la quale è stato abrogato il comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n° 546/92, che recitava: "E' sempre data alle Commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia."

Ebbene, è opinione del Consiglio che la soppressione in discorso risulti poco coerente con la natura stessa del processo tributario, e tale da poterne condizionare negativamente le risultanze.

Notoriamente, per ragioni mai contestate da dottrina e giurisprudenza, il processo tributario si incardina con ricorso (*vocatio iudicis*), con tutte le conseguenze che ciò comporta. Si tratta di un processo che, pur con le dovute distinzioni, si inserisce nel collaudato schema del processo amministrativo, di cui ricalca gran parte delle peculiarità. E se anche può dirsi che, per molti versi, il processo tributario si incentra sul "rapporto" tra contribuente e Amministrazione finanziaria, è pur vero che nella maggior parte dei casi esso si traduce in un processo da impugnazione di atti amministrativi. Costatazione, questa, che consente di identificare un notevole parallelismo tra il processo innanzi al complesso TAR - Consiglio di Stato ed il processo innanzi alle Commissioni tributarie. Sono noti i caratteri del processo da impugnazione di atti: in estrema sintesi, il giudice è chiamato direttamente dalla parte a verificare che l'Amministrazione (e che si tratti di Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni non sembra fare differenza), nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi – tipici del regime di diritto pubblico in cui essa opera – uniformi la sua azione nei confronti del contribuente al rispetto delle disposizioni di legge, in conformità ai principi costituzionali di legalità, di imparzialità, e di buona amministrazione. Questo schema processuale comporta una serie di peculiarità ben note alla dottrina ed alla giurisprudenza: dall'utilizzo di termini di decadenza in luogo degli ordinari termini di prescrizione, all'esclusione del giudizio equitativo; dalla assenza di una distinta fase istruttoria, alla tendenziale unicità dell'udienza di trattazione della causa; dalla limitazione dei mezzi di prova all'affievolimento dell'onere della prova, che in alcuni casi può degradare a mero onore del "principio di prova".

Tutto ciò senza mai dimenticare il potere – peraltro tipico delle giurisdizioni amministrative – di annullamento dei provvedimenti amministrativi tributari.

Peraltro, va detto che il metodo acquisitivo è tipico dei processi amministrativi da ricorso: si pensi all'art. 44, co 1, del R.D. n° 1054/1924 (T.U. C.d.S.): “Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica.”. Ancor più chiaro il disposto dell'art. 21 della c.d. “legge TAR” (n° 1034/71), come recentemente modificato dalla legge n° 205/00: “6. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio.”

Le disposizioni riportate danno contezza della necessità avvertita dal Legislatore di bilanciare posizioni processuali e sostanziali attestata su piani diversi: sul piano del diritto pubblico – e perciò, in posizione di supremazia – l'Amministrazione, con tutto ciò che questo comporta in termini di parità delle parti, sia nel procedimento amministrativo che nel processo; sul piano del diritto privato il contribuente, con i limiti propri del diritto comune.

Sotto altro profilo, l'autonomo potere acquisitivo del giudice tributario trova giustificazione anche nelle modalità di svolgimento del giudizio, anch'esse non intaccate dalla mini-riforma. Come è noto, quello tributario è un processo ad udienza solo “eventuale”, posto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 546/92, in assenza di una specifica istanza di una delle parti, il Collegio è tenuto a trattare la controversia in camera di consiglio. L'ordinaria assenza del pubblico dibattimento e della connessa oralità rappresenta un ulteriore elemento giustificativo della necessità di dotare il giudice di propri poteri acquisitivi, in mancanza dei quali la finalità ultima del giudizio tributario, che è quella di garantire al cittadino la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, rischia di vanificare l'effettività di quella tutela giurisdizionale che costituisce l'oggetto ultimo della domanda ad esso giudice rivolta. Ed allora, in un processo in cui il rito previsto in via ordinaria è quello camerale (mentre la pubblica udienza è del tutto residuale), e tenuto conto che l'istruttoria è a carico dell'Amministrazione, ben si comprende come l'eliminazione dell'autonomo potere acquisitivo del giudice rischi di compromettere irrimediabilmente l'effettività della tutela giurisdizionale.

Quanto si è fin qui esposto consente di accennare alla questione relativa all'ampliamento dei mezzi istruttori oggi a disposizione del Giudice tributario; questione non nuova, posto che anche negli anni scorsi questo Consiglio non ha mancato di sottoporre al Ministro, e per esso al Legislatore, la medesima problematica.

Sul punto, le vicende normative e giurisprudenziali intervenute nell'ambito della giurisdizione amministrativa sono ancora una volta assai indicative.

Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n° 146 del 10 aprile 1987 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del T.U. C.d.S. nella parte in cui, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. (e quindi, anche su diritti soggettivi), non ammetteva il ricorso a tutti i mezzi istruttori previsti dal Codice di rito civile. Sia pure con un certo ritardo, il Legislatore ha inteso porre rimedio alla citata limitazione con l'art. 35, co. 3, del d.lg. 31 marzo 1998, n° 80, ove è stabilito che il Giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, può disporre l'assunzione di tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con l'unica esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale.

Orbene, il parallelismo tra l'A.G.A. quando giudica nell'ambito della giurisdizione esclusiva e l'A.G.T. appare manifesto, posto che anche al Giudice tributario, in forza della riforma di cui alla legge n° 448/2001, è devoluta la competenza a conoscere in via esclusiva di tributi "di ogni genere e specie comunque denominati" (artt. 12, l. cit, ed art. 3-bis, co, 1, lett. a), del d.l. n° 203/05).

Sulla base di queste premesse può senz'altro affermarsi che la limitazione dei mezzi di prova nel processo tributario non appare coerente con il sistema di garanzie previsto dalla Carta fondamentale dello Stato. A titolo esemplificativo, si pensi al divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario. Invero, si assiste oggi alla contemporanea presenza, da un lato, del divieto in discorso a carico del Giudice, mentre dall'altro si riconosce rilevanza probatoria a dichiarazioni di scienza assunte, però, senza le garanzie offerte dalla sede giurisdizionale. Ciò rileva particolarmente nelle fattispecie in cui l'Amministrazione finanziaria acquisisce e pone a fondamento dei propri atti impositivi (massimamente in materia di I.V.A.) dichiarazioni di soggetti "terzi", le quali evidentemente non potrebbero che essere controbattute se non con l'assunzione di testi "a confutazione", oggi non ammessa. Detta disparità di trattamento non appare facilmente intellegibile, soprattutto alla luce del già citato principio costituzionale del "giusto processo", svolto nel "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale".

Ciò premesso, l'estensione alla Giurisdizione tributaria dell'utilizzo di tutti i mezzi istruttori previsti dal codice di rito – con la sola esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale - oltre ad essere coerente con i principi costituzionali della parità delle parti in giudizio e dell'effettività della tutela giurisdizionale, avvicinerrebbe, pur nello schema di un processo da ricorso, ancor più il rito tributario a quel processo di tipo "dispositivo" tanto invocato da giurisprudenza e dottrina.

Capitolo undicesimo

LA REVISIONE DEI NUMERO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime il proprio plauso all'indirizzo del Legislatore per aver finalmente accolto i richiami che, da più anni, anche attraverso le pagine di queste Relazioni annuali, sono stati rivolti al Suo indirizzo.

Il riferimento è al numero dei magistrati tributari, ritenuto “esorbitante rispetto alle effettive necessità del contenzioso” fin dalla Relazione presentata a commento dell'anno 2002 (pag. 40). Ed è proprio in quella prima Relazione di questa Consiliatura che si propose testualmente, tra le misure percorribili, “(...) la creazione di una apposita Commissione di studio, composta in misura bilanciata da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di questo Consiglio, che abbia il compito di esaminare i dati e valutare infine quale possa essere il numero di magistrati tributari adeguato alle effettive necessità del contenzioso” (Rel. cit., pagg. 40-41).

Orbene, il fatto che il Legislatore, con l'art. 18, comma 4-ter, del d.l. 30 dicembre 2005, n° 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006, n° 51), abbia inteso recepire *in toto* le richieste formulate al riguardo dal Consiglio di Presidenza è circostanza che induce a riconoscere, nel comportamento del Legislatore medesimo, quella maggiore attenzione ai problemi del contenzioso tributario che tante volte è stata sollecitata, non sempre con successo, da questo organo di autogoverno.

La Commissione che si è costituita, composta in misura bilanciata dai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da una parte e del Consiglio dall'altra, sta svolgendo un'intensa attività.

Ha già stabilito i criteri da seguire per monitorare l'intero flusso di lavoro delle singole Commissioni, al fine di rappresentare la situazione da cui sarà possibile individuare le affettive esigenze in termini di strutture personali e materiali per il funzionamento degli uffici.

I dati raccolti relativamente all'anno 2006, saranno resi noti nei prossimi mesi.

Il Consiglio tiene a sottolineare che ha attribuito ed attribuisce notevole importanza, soprattutto sotto il profilo di politica giudiziaria, a questa attività che avrà incidenza sulle decisioni che ne derivano. La razionale distribuzione delle risorse sul territorio è il presupposto indefettibile per un assetto organizzativo che consenta un maggiore impulso alla funzione giudiziaria, eliminando, ove esistano, squilibri ed anomalie.

CONCLUSIONI

- Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel chiudere la presente relazione, ribadisce ancora una volta, la speranza che la giustizia tributaria completi il suo cammino e raggiunga gli ulteriori traguardi che sono negli auspici, non solo dei giudici, ma di tutti gli utenti.

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
ABRUZZO											
C.T.P. Chieti	1.380	1.403	1.233	1.017	1.565	1.565	5	10,84	67,00%	480	250
C.T.P. L'Aquila	1.048	1.048	2.114	1.657	1.435	1.435	5	14,18	46,00%	600	122
C.T.P. Pescara	873	873	842	1.173	539	540	4	14,74	34,00%	274	172
C.T.P. Teramo	1.107	1.110	627	720	1.004	1.009	3	6,66	55,00%	185	39
BASILICATA											
C.T.P. Matera	1.334	1.340	1.052	719	1.692	1.703	3	7,24	56,00%	490	220
C.T.P. Potenza	1.279	1.294	1.617	1.571	1.327	1.330	4	14,90	45,00%	602	189
PROV. AUT. BOLZANO											
C.T.I. Bolzano	1.009	1.016	893	534	1.360	1.364	4	8,86	68,00%	127	32
CALABRIA											
C.T.P. Catanzaro	4.978	5.122	3.528	3.839	4.880	4.887	5	22,06	78,00%	2.065	503
C.T.P. Cosenza	53.275	53.348	7.945	5.326	55.787	55.787	13	14,28	60,00%	3.489	376
C.T.P. Crotone	2.255	2.380	456	1.328	1.561	1.563	2	11,48	36,00%	371	32
C.T.P. Reggio Calabria	5.203	5.297	7.240	2.885	9.491	9.491	8	16,48	67,00%	3.744	809
C.T.P. Vibo Valentia	596	598	1.167	1.042	713	713	2	19,92	56,00%	494	37
CAMPANIA											
C.T.P. Avellino	2.860	2.878	2.890	2.790	2.827	2.828	6	11,78	69,00%	1.397	586
C.T.P. Benevento	2.823	2.994	2.076	2.451	2.513	2.518	5	14,20	68,00%	914	575
C.T.P. Caserta	4.900	4.977	7.775	7.072	5.602	5.627	13	16,30	58,00%	3.842	872
C.T.P. Napoli	19.547	19.742	40.939	19.576	41.289	41.334	43	16,96	59,00%	19.236	775
C.T.P. Salerno	6.335	6.349	6.509	7.273	5.889	5.894	13	23,80	50,00%	3.421	836
EMILIA ROMAGNA											
C.T.P. Bologna	10.683	11.074	2.960	6.276	7.385	7.467	16	11,28	50,00%	955	406
C.T.P. Ferrara	1.423	1.438	817	1.260	953	958	5	11,72	35,00%	223	73
C.T.P. Forlì	1.163	1.187	867	965	1.090	1.101	6	8,58	54,00%	342	124

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.P. Modena	2.725	2.737	1.147	1.753	2.098	2.110	5	13,44	29,00%	219	43
C.T.P. Parma	2.011	2.039	1.309	1.063	2.274	2.282	8	7,90	53,00%	240	123
C.T.P. Piacenza	627	644	606	470	718	720	5	9,26	75,00%	132	55
C.T.P. Ravenna	1.677	1.682	890	1.012	1.518	1.535	5	12,84	65,00%	287	199
C.T.P. Reggio Emilia	3.355	3.374	1.169	1.006	3.496	3.521	5	11,50	37,00%	205	54
C.T.P. Rimini	1.938	1.979	832	1.192	1.792	1.800	3	13,38	59,00%	266	91
REGIONE GIULIA											
C.T.P. Gorizia	1.350	1.352	492	807	1.096	1.098	2	10,44	57,00%	115	53
C.T.P. Pordenone	654	656	529	876	298	300	4	8,18	32,00%	103	17
C.T.P. Trieste	1.607	1.733	872	1.098	1.386	1.422	5	14,16	43,00%	247	105
C.T.P. Udine	1.657	1.720	1.394	1.273	1.817	1.817	6	13,20	66,00%	218	26
LAZIO											
C.T.P. Frosinone	2.874	2.874	2.420	3.608	1.950	1.950	10	10,60	49,00%	609	91
C.T.P. Latina	3.181	3.215	2.829	3.803	2.227	2.229	7	13,56	60,00%	890	336
C.T.P. Rieti	1.051	1.057	589	572	1.042	1.051	3	5,06	49,00%	250	96
C.T.P. Roma	85.054	85.195	27.139	31.494	80.805	80.822	58	15,58	59,00%	7.754	117
C.T.P. Viterbo	2.482	2.494	1.404	1.580	2.229	2.231	4	17,80	59,00%	609	261
LEGNIA											
C.T.P. Genova	6.323	6.362	3.102	4.909	4.387	4.460	12	11,94	33,00%	924	497
C.T.P. Imperia	1.131	1.175	1.005	795	1.331	1.345	4	7,94	69,00%	241	90
C.T.P. La Spezia	2.474	2.510	971	1.449	1.991	1.993	6	10,52	74,00%	346	218
C.T.P. Savona	4.378	4.623	1.076	2.462	2.942	2.972	6	9,20	55,00%	346	163
LOMBARDIA											
C.T.P. Bergamo	2.607	2.627	1.641	1.673	2.463	2.468	11	10,36	38,00%	383	95
C.T.P. Brescia	2.311	2.326	1.911	1.997	2.128	2.142	11	12,26	37,00%	341	134
C.T.P. Como	1.240	1.257	1.307	1.430	1.055	1.057	6	11,08	34,00%	222	29

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
									Richieste	Concesse
C.T.P. Cremona	1.428	1.429	678	372	1.790	1.792	5,66	53,00%	261	29
C.T.P. Lecco	800	803	732	633	832	832	7,56	62,00%	119	33
C.T.P. Lodi	604	617	398	482	532	535	5,60	55,00%	96	16
C.T.P. Mantova	1.109	1.109	841	729	1.182	1.183	8,10	63,00%	181	98
C.T.P. Milano	17.800	17.856	17.251	14.824	19.765	19.790	12,98	33,00%	2.912	873
C.T.P. Pavia	1.347	1.347	1.147	1.518	1.035	1.035	13,48	57,00%	420	159
C.T.P. Sondrio	243	277	273	255	254	254	3,76	57,00%	60	51
C.T.P. Varese	7.525	8.027	2.786	5.248	4.963	4.999	15,92	48,00%	549	127
MARCHE										
C.T.P. Ancona	2.658	2.681	1.737	1.340	3.003	3.030	9,66	63,00%	589	273
C.T.P. Ascoli Piceno	900	903	1.072	1.220	759	767	6,42	64,00%	310	5
C.T.P. Macerata	2.401	2.443	855	968	2.243	2.295	5,00	66,00%	248	109
C.T.P. Pesaro	1.195	1.195	1.129	1.712	732	732	10,86	53,00%	262	137
MOISE										
C.T.P. Campobasso	1.464	1.466	1.842	1.139	2.145	2.148	12,08	60,00%	677	129
C.T.P. Isernia	880	892	422	726	617	617	11,42	65,00%	147	85
PIEMONTE										
C.T.P. Alessandria	1.885	1.939	1.058	1.290	1.682	1.693	12,30	36,00%	261	112
C.T.P. Asti	277	277	242	245	279	279	7,94	46,00%	80	18
C.T.P. Biella	1.446	1.446	417	293	1.569	1.569	7,46	53,00%	91	30
C.T.P. Cuneo	941	946	1.042	938	996	1.000	8,14	67,00%	158	36
C.T.P. Novara	779	833	668	702	744	749	5,82	37,00%	146	50
C.T.P. Torino	4.362	4.457	3.948	4.145	4.325	4.382	8,10	47,00%	916	390
C.T.P. Verbania	331	331	264	474	146	148	15,00	14,00%	34	7
C.T.P. Vercelli	1.366	1.389	391	765	983	993	11,70	53,00%	146	73
PUGLIA										

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.P. Bari	19.546	20.913	6.781	12.590	14.143	14.237	23	13,20	55,00%	3.224	1.590
C.T.P. Brindisi	903	904	1.177	1.275	854	855	5	8,18	54,00%	563	187
C.T.P. Foggia	6.739	6.808	2.936	4.712	5.214	5.227	10	13,56	58,00%	1.296	620
C.T.P. Lecce	12.526	12.600	4.284	2.737	14.007	14.007	7	20,10	73,00%	2.091	453
C.T.P. Taranto	23.826	24.219	2.317	5.279	20.865	20.915	7	14,06	65,00%	1.016	497
SARDEGNA											
C.T.P. Cagliari	2.555	2.593	2.329	2.212	2.717	2.795	6	12,98	38,00%	924	150
C.T.P. Nuoro	1.577	1.577	885	951	1.539	1.582	3	10,92	52,00%	198	0
C.T.P. Oristano	1.057	1.067	283	214	1.131	1.142	2	1,56	60,00%	125	19
C.T.P. Sassari	1.415	1.504	1.381	1.542	1.557	1.589	6	8,74	48,00%	670	437
SICILIA											
C.T.P. Agrigento	2.756	2.782	2.789	3.066	3.010	3.017	5	20,12	65,00%	1.030	409
C.T.P. Caltanissetta	1.268	1.276	1.103	991	1.366	1.366	4	8,04	73,00%	500	223
C.T.P. Catania	13.331	13.448	13.882	6.607	20.488	20.501	10	16,62	70,00%	8.058	2.259
C.T.P. Enna	785	801	950	611	1.087	1.095	3	7,54	68,00%	554	218
C.T.P. Messina	19.849	19.888	5.972	6.996	18.670	18.689	12	16,32	58,00%	3.601	1.762
C.T.P. Palermo	27.703	27.724	6.059	5.743	27.990	28.014	12	14,02	60,00%	3.564	945
C.T.P. Ragusa	4.060	4.123	3.270	1.804	6.023	6.083	3	13,06	68,00%	1.793	355
C.T.P. Siracusa	6.427	6.476	5.161	1.567	9.975	10.031	5	16,36	75,00%	3.664	518
C.T.P. Trapani	4.024	4.088	1.588	1.568	4.065	4.128	6	8,20	46,00%	443	102
TOSCANA											
C.T.P. Arezzo	1.722	1.787	749	930	1.520	1.536	4	8,54	45,00%	191	66
C.T.P. Firenze	4.413	4.469	2.562	3.325	3.543	3.548	14	15,68	45,00%	415	94
C.T.P. Grosseto	842	853	469	533	792	792	4	6,48	57,00%	142	29
C.T.P. Livorno	1.168	1.173	970	1.111	1.006	1.008	5	11,64	39,00%	227	72
C.T.P. Lucca	4.080	4.421	1.684	2.579	3.208	3.327	7	13,30	52,00%	291	116

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Provinciali - anno 2006

Regione/ Commissione	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.P. Massa Carrara	2.084	2.085	894	718	2.257	2.257	4	12,12	63,00%	299	105
C.T.P. Pisa	1.225	1.228	1.697	1.830	1.072	1.072	5	14,88	68,00%	370	44
C.T.P. Pistoia	1.921	1.940	940	1.228	1.599	1.600	6	9,40	53,00%	201	76
C.T.P. Prato	925	929	763	853	874	874	6	8,50	35,00%	172	35
C.T.P. Siena	1.052	1.054	811	841	1.011	1.034	4	4,24	35,00%	210	115
PROV. AL TRENTO											
C.T.I. Trento	1.018	1.018	653	847	821	822	5	5,28	44,00%	165	36
UMBRIA											
C.T.P. Perugia	1.315	1.322	1.555	1.392	1.505	1.528	8	8,42	32,00%	395	132
C.T.P. Terni	943	952	976	872	1.068	1.068	4	7,28	68,00%	243	124
VALLE D'AOSTA											
C.T.P. Aosta	321	323	217	350	179	180	4	5,22	66,00%	46	25
VENETO											
C.T.P. Belluno	279	279	261	262	260	264	2	4,30	32,00%	100	35
C.T.P. Padova	3.986	4.192	2.153	2.633	3.614	3.634	10	11,16	45,00%	577	279
C.T.P. Rovigo	475	482	456	416	562	563	3	7,48	51,00%	153	103
C.T.P. Treviso	2.027	2.037	1.563	2.087	1.508	1.510	9	10,22	28,00%	604	220
C.T.P. Venezia	2.486	2.493	1.843	1.353	2.908	2.914	10	10,96	61,00%	506	123
C.T.P. Verona	1.921	1.966	1.598	1.782	1.699	1.745	6	9,20	29,00%	357	166
C.T.P. Vicenza	3.258	3.259	1.818	3.403	1.572	1.588	9	11,78	18,00%	293	78
TOTALI	496.327	502.815	275.153	265.624	507.795	509.348	760	11,18	52,88%	106.132	25.578

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto riepilogativo per le Commissioni Regionali - anno 2006

Regione	Numero appelli pendenti al 31.12.2005 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero appelli pendenti al 31.12.2005 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006 - incrementi-	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Numero appelli pendenti al 31.12.2006 senza Decreti Presidenziali non reclamati	Numero appelli pendenti al 31.12.2006 compresi Decreti Presidenziali non reclamati	Numero sezioni attive al 31.12.2006	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2006 - 31.12.2006	Sospensive di atti impugnati	
										Richieste	Concesse
C.T.R. Abruzzo	1.189	1.189	1.268	1.160	1.304	1.304	8	10,84	66,46%	47	1
C.T.R. Basilicata	1.167	1.184	757	784	1.084	1.085	3	11,98	70,22%	53	0
C.T.R. Bolzano	165	165	108	144	111	111	3	4,18	45,94%	2	0
C.T.R. Calabria	11.918	11.957	1.756	2.469	11.161	11.161	10	11,20	67,22%	77	0
C.T.R. Campania	9.066	9.070	9.290	9.494	8.603	8.604	36	8,92	59,24%	33	0
C.T.R. Emilia Romagna	4.388	4.616	3.029	4.263	3.122	3.146	24	7,78	63,12%	35	1
C.T.R. Friuli-Venezia Giulia	3.963	4.088	606	1.687	2.867	2.905	11	7,60	53,32%	16	0
C.T.R. Lazio	9.276	9.276	5.936	7.409	7.612	7.614	36	13,78	57,16%	17	0
C.T.R. Liguria	3.298	3.362	1.557	1.719	3.097	3.097	13	8,28	55,16%	64	1
C.T.R. Lombardia	29.345	29.580	6.099	9.198	8.334	8.376	50	7,70	60,84%	131	20
C.T.R. Marche	2.240	2.267	1.340	1.312	2.226	2.232	7	6,34	47,46%	46	0
C.T.R. Molise	759	759	519	299	975	975	4	3,86	73,50%	17	0
C.T.R. Piemonte	2.392	2.487	1.647	1.687	2.279	2.279	24	3,86	56,86%	11	0
C.T.R. Puglia	15.239	15.453	2.883	4.514	13.457	13.494	23	8,22	57,56%	158	5
C.T.R. Sardegna	2.095	2.116	812	1.047	1.851	1.861	7	6,26	50,08%	75	3
C.T.R. Sicilia	11.908	12.085	4.740	4.708	11.744	11.886	24	9,20	58,52%	219	43
C.T.R. Toscana	2.422	2.527	2.778	2.387	2.782	2.796	25	5,94	58,08%	76	0
C.T.R. Trento	160	167	273	297	148	148	3	4,42	53,02%	10	4
C.T.R. Umbria	885	1.062	571	584	876	914	5	8,14	50,00%	27	2
C.T.R. Valle d'Aosta	35	35	154	71	121	122	2	6,06	78,68%	3	0
C.T.R. Veneto	2.705	2.746	1.731	2.205	2.197	2.207	27	5,92	49,66%	41	7
TOTALI	114.615	116.191	47.854	57.438	85.951	86.317	345	7,64	58,67%	1.158	87

Prospetto dei componenti delle Commissioni Tributarie per l'ambito Nazionale al 31/12/2006

Regione	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio				
	Organico previsto	Presenze al 31.12.2006	Sovranumerari	Posti vacanti al 31.12.2006	Organico previsto	Presenze al 31.12.2006	Sovranumerari	Posti vacanti al 31.12.2006	Organico previsto	Presenze al 31.12.2006	Sovranumerari	Posti vacanti al 31.12.2006	distacco	altri motivi
Abruzzo	28	19	0	9	28	17	0	11	112	70	1	42	0	0
Basilicata	14	7	0	7	14	7	0	7	56	34	0	22	1	0
Bolzano pr. aut.	9	7	0	2	9	3	0	6	36	11	0	25	0	0
Calabria	49	35	0	14	49	28	0	21	196	117	0	79	0	1
Campania	154	94	0	60	154	87	0	67	616	378	0	238	6	0
Emilia Romagna	104	75	0	29	104	68	3	36	416	213	0	203	3	0
Friuli Venezia	38	23	0	15	38	27	2	11	152	70	0	82	0	0
Lazio	145	79	0	66	145	101	2	44	580	360	1	220	3	0
Liguria	61	37	0	24	61	30	1	31	244	121	0	123	1	0
Lombardia	197	144	1	53	197	120	1	77	788	438	0	350	8	0
Marche	32	23	0	9	32	21	0	11	128	69	2	59	0	0
Molise	12	7	0	5	12	6	0	6	48	36	5	12	0	0
Piemonte	110	75	0	35	110	58	3	52	440	218	0	222	3	0
Puglia	86	66	0	20	86	50	0	36	344	223	0	121	5	0
Sardegna	28	20	0	8	28	18	1	10	112	48	0	64	2	0
Sicilia	107	68	0	39	107	70	1	37	428	252	2	176	1	0
Toscana	108	72	0	36	108	62	5	46	432	236	1	196	0	0
Trento pr. aut.	9	6	0	3	9	9	1	0	36	28	1	8	0	0
Umbria	18	16	0	2	18	17	1	1	72	49	0	23	0	0
Valle d'Aosta	8	6	0	2	8	2	0	6	32	12	0	20	0	0
Veneto	98	70	1	28	98	51	0	47	392	201	0	191	3	0
TOTALI	1.415	949	2	466	1.415	852	21	563	5.660	3.184	13	2.476	36	1

Prospetto del personale di segreteria per l'ambito Nazionale al 31/12/2006

Regione	Area A1		Area B1		Area B2		Area B3		Area C1		Area C2		Area C3		Direzioni	
	Presenti	Organico	Presenti	Organico	Presenti	Organico										
Abruzzo	4	6	4	3	15	15	14	10	11	17	12	11	3	5	1	1
Basilicata	2	3	1	2	4	6	10	8	3	6	7	7	2	3	0	0
Bolzano pr. aut.	1	2	1	1	0	0	6	6	2	2	2	2	0	0	0	0
Calabria	9	7	5	2	31	29	33	27	15	18	8	10	5	5	0	1
Campania	18	14	17	13	65	77	100	84	45	61	27	29	10	15	1	1
Emilia Romagna	10	17	8	4	42	42	38	41	30	40	8	8	8	11	1	1
Friuli Venezia G.	5	6	5	6	18	18	11	11	4	9	3	3	4	3	0	1
Lazio	24	23	16	12	85	95	76	85	26	29	28	30	13	14	1	1
Liguria	2	5	6	5	26	27	17	21	15	17	7	8	6	5	1	1
Lombardia	15	17	17	16	68	75	76	84	23	39	27	29	6	10	1	1
Marche	5	6	5	5	28	29	15	15	7	10	2	3	5	7	0	1
Molise	2	3	5	5	11	7	7	8	1	4	4	4	0	1	0	0
Piemonte	7	11	12	14	34	34	37	43	11	18	9	12	3	4	0	1
Puglia	20	14	11	9	29	35	53	39	32	27	21	22	7	8	1	1
Sardegna	8	8	7	5	16	18	12	13	5	5	6	7	4	4	1	1
Sicilia	15	14	18	13	78	80	74	69	22	33	16	20	11	13	1	1
Toscana	8	15	17	12	46	51	45	53	14	30	13	14	7	7	1	1
Trento pr. aut.	2	2	1	1	3	5	3	4	2	2	2	2	0	0	0	0
Umbria	3	3	3	2	7	6	10	11	8	13	3	2	3	3	0	0
Valle d'Aosta	0	3	2	1	3	2	6	6	0	1	2	3	0	0	0	0
Veneto	12	12	7	8	32	36	47	59	15	20	7	8	2	4	1	1
Totale	172	191	168	139	641	687	690	697	291	401	214	234	99	122	11	15

**TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE
ESPRESSI IN GIORNI
PERIODO ANNO 2006**

Tempo medio del Processo Tributario dalla presentazione del ricorso al deposito della sentenza ***** In ordine alfabetico		
Regione	Grado Provinciale	Grado Regionale
Abruzzo	301,98	473,78
Basilicata	433,24	743,22
Bolzano pr. aut.	268,95	503,19
Calabria	1.041,97	1.540,76
Campania	455,58	469,16
Emilia Romagna	738,50	500,59
Friuli Venezia Giulia	626,26	1.514,37
Lazio	1.868,23	515,18
Liguria	919,32	670,89
Lombardia	510,78	653,83
Marche	518,12	696,71
Molise	508,47	711,08
Piemonte	471,02	444,5
Puglia	1.574,53	1.155,19
Sardegna	470,77	990,41
Sicilia	895,97	1.139,23
Toscana	512,46	352,13
Trento pr. aut.	431,89	272,93
Umbria	348,85	1061,51
Valle d`Aosta	418,63	231,38
Veneto	420,39	512,07
MEDIA NAZIONALE	654,09	721,53

**Tempo medio del Processo Tributario dalla
presentazione del ricorso al deposito della
sentenza**

In ordine di durata del procedimento

Regione	Grado Provinciale	
Lazio	1.868,23	
Puglia	1.574,53	
Calabria	1.041,97	
Liguria	919,32	
Sicilia	895,97	
Emilia Romagna	738,50	
Friuli Venezia Giulia	626,26	
Marche	518,12	
Toscana	512,46	
Lombardia	510,78	
Molise	508,47	
Piemonte	471,02	
Sardegna	470,77	
Campania	455,58	
Basilicata	433,24	
Trento pr. aut.	431,89	
Veneto	420,39	
Valle d`Aosta	418,63	
Umbria	348,85	
Abruzzo	301,98	
Bolzano pr. aut.	268,95	
MEDIA NAZIONALE	654,09	

**Tempo medio del Processo Tributario dalla
presentazione del ricorso al deposito della
sentenza**

In ordine di durata del procedimento

Regione		Grado Regionale
Calabria		1.540,76
Friuli Venezia Giulia		1.514,37
Puglia		1.155,19
Sicilia		1.139,23
Umbria		1061,51
Sardegna		990,41
Basilicata		743,22
Molise		711,08
Marche		696,71
Liguria		670,89
Lombardia		653,83
Lazio		515,18
Veneto		512,07
Bolzano pr. aut.		503,19
Emilia Romagna		500,59
Abruzzo		473,78
Campania		469,16
Piemonte		444,5
Toscana		352,13
Trento pr. aut.		272,93
Valle d'Aosta		231,38
MEDIA NAZIONALE		721,53

